

## TORNATA DEL 15 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Discussione del progetto di legge sulla Consulta sanitaria marittima di Cagliari — Emendamenti dei deputati Bertini e Farina P. all'articolo 1 — Opposizioni a questi dei deputati Sulis e Demaria, relatore — Approvazione della legge — Presentazione dal ministro delle finanze di quattro progetti di legge: 1° per le tasse sulle successioni; 2° sull'insinuazione; 3° sulla carta bollata; 4° per l'esercizio provvisorio del bilancio 1850 — Comunicazione della nomina di regio commissario del deputato Arnulfo per sostenere le leggi d'imposta — Mozioni del deputato Valerio L. sui bilanci e per l'aumento di 7 membri — Spiegazioni del deputato Di Revel e del ministro delle finanze — Approvazione della proposizione del deputato Valerio — Presentazione dal ministro dell'interno d'un progetto di legge sulla coltivazione del riso — Interpellanza del deputato Buffa al ministro dell'interno sulla circolare che vieta la pubblicità delle sedute dei Consigli municipali — Spiegazioni del ministro — Opposizioni al ministro dei deputati Ravina, Jacquemoud Antonio e Mantelli — Parole in favore dei deputati Jacquemoud Giuseppe e Sappa — Ordine del giorno motivato del primo — Rinvio della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ARNULFO**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2613. Il sindaco e 60 abitanti del comune di Saint-Pierre d'Albigny, proprietari di terreni lungo l'Arco e l'Isère, esposti i gravi danni derivanti dalla lentezza con cui procedono i lavori di arginamento lungo quei torrenti, fanno istanza presso la Camera, perchè voglia d'urgenza interpellare il ministro dei lavori pubblici intorno alle cause di tale lentezza, invitarlo quindi a dare sollecita esecuzione al contratto concluso dalla già Commissione reale cogli impresari di tali arginamenti, non che a far dare scolo alle acque nelle parti di argini già eseguiti.

2614. Marco Pietro, di San Giorgio Canavese, soldato congedato nel 1845 dopo 27 anni di servizio, ricorre perchè gli sia fatta corrispondere una congrua pensione.

2615. Rosa G. B., di Villafranca di Piemonte, antico militare dell'esercito francese, chiede di essere reintegrato nella pensione concessagli dal Governo imperiale.

2616. Garzegno Lorenzo, di Villafranca di Piemonte, antico militare dell'esercito francese, ricorre allo stesso oggetto.

2617. Pol Francesco Luigi, di Torino, già luogotenente nella brigata Saluzzo, ricorre per una pensione in ragione del prestato servizio.

2617<sup>bis</sup>. Paoletti Alessandro, di Spezia, chiede sia invitato il vescovo di Sarzana a non lasciare più oltre priva di parroco la parrocchia di Pitelli.

2618. Lo stesso espone che in quel paese si giuoca e si fanno vistose perdite; propone quindi una multa di 100 lire contro coloro che permettono giuochi nelle case loro, e la destituzione di quegli impiegati di polizia che, sapendo di tale inconveniente, non vi pongono riparo.

2619. Avogadro, da Torino, enumerata una serie di ingiuste accuse di cui è fatto segno nel pubblico e nella stampa il ceto dei nobili, domanda sia loro tolto ogni titolo e distintivo, se si vuole sia loro assicurato il rispetto dovuto come a liberi cittadini.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il signor Giovanni Francesco Avesani fa omaggio alla Camera di 210 esemplari d'una sua memoria sul progetto di legge a favore degli ufficiali veneti, presentato dal ministro dell'interno nella tornata dell'11 aprile.

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale dell'ultima tornata.

(La Camera approva.)

### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO SULLA CONSULTA SANITARIA MARITTIMA DI CAGLIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca relazioni di Commissioni, se ve ne sono in pronto. Non essendovene, vengono le interpellanze del deputato Buffa, ma siccome non è ancora presente il ministro dell'interno, viene la discussione della legge relativa alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari. Nessuno avendo domandato la parola sul complesso della legge, domanderò alla Camera se intende passare alla discussione degli articoli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 560.)

(La Camera assente.)

Leggo l'articolo 1°, il quale è così concepito:

« La Consulta marittima sanitaria di Cagliari composta, per quanto si potrà, di persone appartenenti alle diverse parti dell'isola, continuerà ad essere autorizzata, nei casi d'urgenza stabiliti dai veglianti regolamenti, a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute, informandone tosto la segreteria di Stato di guerra e marina, da cui dipende, a termini dell'articolo 2 del regio editto del 22 aprile 1848, affinchè il regio Governo possa modificarli e rivocarli, secondo che sarà giudicato conveniente. »

Il deputato Bertini propone a quest'articolo un emendamento, che consisterebbe nel sopprimere le parole di *guerra e marina* e le successive, a termini dell'articolo 2 del regio editto del 22 aprile 1848.

Propone inoltre la seguente aggiunta :

« Dalla promulgazione della presente legge il Consiglio generale di sanità marittima di Genova e la Consulta sanitaria di Cagliari dipenderanno dalla segreteria di Stato per gli affari dell'interno. »

Do la parola al deputato Bertini per isvolgere il suo emendamento.

**BERTINI.** Allorquando la Camera nella seduta del 4 febbraio prossimo passato discusse il progetto di legge relativo alla *Consulta sanitaria marittima di Cagliari* io non potei presentare l'emendamento e l'aggiunta dell'articolo di cui il signor presidente diede lettura. Ora io lo propongo nell'intendimento che sembri più consentaneo ai principii di una saggia amministrazione che il Ministero cui è affidata la superiore direzione della sanità interna venga anche incaricato di quella della marittima.

Un tale sistema col quale si semplificherebbe e si agevolerebbe la spedizione e l'esecuzione dei provvedimenti governativi in materia sanitaria sarebbe eziandio conforme, giusta quanto risulta da dati ufficiali, a quello in vigore negli altri Stati italiani, in Ispagna, nel Belgio, in Germania, nella Gran Bretagna, in Oriente, ed in America, qualora sieno esatte le notizie che mi sono procacciate su queste due ultime contrade.

In Francia il Consiglio di salubrità pubblica, stato riordinato con ordinanza reale del 1822 e coll'incarico della direzione della polizia sanitaria e marittima, trovasi sotto la dipendenza del Ministero del commercio e dell'agricoltura.

Nel solo Stato sardo, per quanto mi sappia, l'amministrazione sanitaria marittima dipende dal Ministero di guerra e marina.

La convenienza d'incaricare uno stesso Ministero della polizia sanitaria interna e del litorale sembra essere riconosciuta dallo stesso signor ministro, il quale nella discussione di questa legge fattasi nel Senato il giorno 11 scorso mese pronunziò le seguenti parole: « Si faccia in modo che l'unità nel nostro Stato esista in materia sanitaria come nelle altre parti di pubblica amministrazione. »

L'onorevole senatore Maestri così s'esprimeva nell'emendamento da lui proposto nella stessa tornata: « Il Governo, esaminata la decisione del Consiglio sanitario di Genova, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità di Torino, darà gli opportuni provvedimenti. » Da queste parole chiaro emerge che l'illustre oratore riconosceva l'opportunità e la convenienza di sentire il parere di questo Consiglio, posto sotto la presidenza del ministro dell'interno, trattandosi di modificare o di rivocare i provvedimenti dati dalla Consulta sanitaria marittima di Cagliari.

Uguale sembra essere l'intenzione del signor ministro della guerra, il quale nel presentare alla Camera, nella seduta del 15 scorso mese, il progetto di legge in discorso, stato modificato dal Senato, assicurò che prima di modificare o di rivocare i provvedimenti dati dalla Consulta marittima di Cagliari, egli si farà carico di illuminare in ogni miglior modo la sua coscienza onde conciliare sempre le esigenze della sanità pubblica in Sardegna con quelle del commercio e della navigazione; con le quali parole viene implicitamente ad esprimere che egli solleciterà il parere del Consiglio superiore di sanità e della Camera di commercio, entrambi sotto la dipendenza del ministro dell'interno.

Allo stato attuale della nostra legislazione il Consiglio generale sanitario marittimo di Genova, ed il Consiglio superiore di sanità di Torino non hanno alcun punto di contatto. Soltanto coll'articolo 23 dell'editto 22 aprile 1848 sul rior-

dinamento del servizio sanitario marittimo, è prescritto che ogniquivolta la pubblica salute venisse alterata nell'interno degli Stati, il Consiglio superiore di sanità residente in Torino, ed i Consigli provinciali ne daranno pronto avviso al Consiglio generale di sanità marittima, partecipandogli nel tempo stesso, per sua norma, la qualità delle malattie manifestatesi, e le cause che vi avessero dato luogo. La stessa prescrizione è ripetuta al Consiglio superiore di sanità coll'articolo 24 del regio decreto del 24 luglio successivo, col quale si provvede alla formazione del detto Consiglio superiore, ed all'esercizio delle incumbenze di polizia medica attribuitegli.

Anche su questo riflesso sembrerebbe opportuna l'adozione del mio articolo d'aggiunta, rendendosi per tal modo più agevole e più pronta l'esecuzione dei provvedimenti, quasi sempre urgenti in materia sanitaria; perchè quando essi occorrono, si tratta quasi sempre d'invasione o di minaccia di malattie contagiose, o di altre emergenze igieniche che gravemente compromettono la pubblica sanità.

Mi si opporrà che il Consiglio generale di sanità di Genova essendo per la massima parte composto di persone che trovansi sotto gli ordini diretti del ministro di guerra e marina, sembra più ragionevole che detto Consiglio sia da esso dipendente, del pari che tutte le autorità marittime alle quali spetta di far osservare i regolamenti sanitari sul litorale, e di mandar ad esecuzione gli ordini emanati dal prefato dicastero e dalle magistrature sanitarie.

A queste obiezioni io rispondo che: se durante il Governo assoluto, per inveterata consuetudine, faceva parte delle magistrature sanitarie marittime un solo medico, mentre gli altri membri erano quasi tutte persone dipendenti direttamente od indirettamente dal Ministero di guerra e marina: se il solo capo del protomedicato siede nel magistrato dei conservatori generali di sanità in Piemonte, composto dei primi presidenti del Senato e della Camera dei conti, d'un collaterale, di un senatore, del primo sindaco di Torino: sei magistrati di sanità di Nizza e del ducato di Savoia erano composti del presidente del Senato, dell'intendente generale, di un senatore, dei due sindaci e del protomedico: se nel magistrato generale di sanità del regno di Sardegna presieduto dal vicerè, e composto di undici membri scelti fra le primarie autorità ecclesiastiche, amministrative e giudiziarie siedono soltanto il protomedico generale ed il prefetto del collegio medico: se nelle Giunte provinciali di cui facevano fetto del tribunale di prefettura, il sindaco, si ammetteva il solo rappresentante del protomedicato; se colle regie patenti emanate il 30 ottobre 1847, e col successivo decreto reale del 24 luglio 1848, col quale vennero surrogati ai magistrati sanitari del litorale, il Consiglio generale di sanità di Genova, le Consulte sanitarie di Cagliari e di Nizza, le Giunte sanitarie in tutti i comuni del continente aventi giurisdizioni al mare, e quella di Sardegna non si è derogato a questa consuetudine, sembra ormai tempo che cessi una tale anormale condizione di cose e che s'adotti invece la massima vigente intorno all'ordinamento di questo importantissimo ramo d'amministrazione e d'igiene pubblica negli altri Stati d'Italia, in Francia, in Ispagna, nel Belgio, nei quali paesi le persone appartenenti all'arte salutare compongono un quarto, un terzo, e talvolta la metà di questi Consigli o Magistrature, giusta il maggiore od il minor numero dei membri che la compongono, i quali membri sono almeno per una gran parte dipendenti dal Ministero dell'interno.

E vaglia il vero: nel regno delle Due Sicilie la tutela della pubblica salute, colla legge del 20 ottobre 1819, venne affidata in ciascuna parte dei reali domini ad un supremo ma-

gistrato, e ad una soprintendenza generale residenti in Napoli ed in Palermo, ed entrambe poste sotto la dipendenza del Ministero dell'interno.

Il supremo magistrato di Napoli è composto di ventidue membri, dei quali dodici, chiamati deputati, e scelti fra le più distinte notabilità, esercenti o no cariche pubbliche, e di dieci professori della facoltà medica. Quello di Palermo di sei deputati e di sette professori di medicina.

Alle soprintendenze generali di Napoli e di Sicilia sono addetti sei professori di medicina ed uno di chimica.

Nelle provincie, il servizio sanitario interno e marittimo è affidato ad una direzione sanitaria composta di cinque deputati e di quattro medici; essa è sotto la direzione e la sorveglianza degli intendenti rispettivi, i quali in caso di dubbio consultano la soprintendenza generale.

Per le provvidenze sanitarie interne o marittime sono esecutori i regolamenti e le discipline prescritte dal magistrato supremo, e sottoposte alla sanzione sovrana dal ministro dell'interno. Occorrendo provvedimenti straordinari, ad oggetto di conservare l'unità del servizio, le deliberazioni delle direzioni e delle deputazioni provinciali vengono sottoposte al magistrato supremo di sanità di Napoli, ed indi rassegnate alla sanzione del re dallo stesso ministro, il tutto giusta una sovrana risoluzione del 17 settembre 1837.

Consimile presso a poco è l'ordinamento sanitario negli altri Stati d'Italia.

In Francia, ove, come già accennai, la suprema direzione della sanità interna e marittima dipende dal ministro del commercio e dell'agricoltura, i membri componenti il Consiglio di pubblica salubrità, presieduto da questo ministro sono in numero di ventidue, cioè cinque consiglieri di Stato, uno dei quali vice-ammiraglio; due membri dell'istituto; un console generale; tre banchieri; un manifatturiere; un commerciante; due ufficiali superiori del regio esercito; il direttore delle dogane; il segretario generale del Consiglio di commercio; cinque medici.

In Spagna il Consiglio superiore di sanità, e le Giunte provinciali del litorale ricevono gli ordini, le istruzioni e tutto quanto richiede il servizio sanitario interno e marittimo dal ministro degli affari interni. Sono membri del detto Consiglio superiore e della Giunta le varie notabilità capi della magistratura e del commercio, e le alte capacità mediche.

Per non attediare di soverchio la Camera mi astengo dal narrare come sia ordinato il servizio sanitario interno e marittimo nel Belgio, in Inghilterra, e nelle altre contrade di cui feci parola, tanto più che, giusta le notizie che mi sono procacciate, la composizione di quei Consigli è la medesima presso a poco di quelli già menzionati, accogliendo essi nel loro seno molte distinte persone dell'arte, ed essendo posta parimente sotto la dipendenza del Ministero dell'interno.

Il Governo è già entrato in questa via di riforme per la polizia sanitaria interna. A mente del decreto reale 24 luglio 1848 fanno parte del Consiglio superiore di sanità, stato creato col regio editto 30 ottobre 1847 (col quale si soppressero i magistrati di sanità di Torino, Casale e Ciampieri, e si conservarono ai due di Genova e di Nizza le attribuzioni concernenti il servizio sanitario marittimo), oltre al ministro degli interni presidente, ed al vice-presidente scelto fra le persone dell'alta magistratura, o dell'amministrazione superiore, un consigliere di Stato, l'avvocato fiscale generale, l'intendente generale dell'azienda economica dell'interno, l'intendente generale della divisione amministrativa di Torino, un consigliere della Corte di cassazione, una notabilità amministrativa, il conservatore generale del vaccino, undici

dottori di medicina, sei dei quali professori nella regia Università (uno di chimica), ed altri due professori, uno di chimica farmaceutica, ed uno di veterinaria.

I Consigli provinciali sono composti dell'intendente provinciale presidente, d'un vice-presidente scelto per lo più fra le notabilità amministrative o giudiziarie, o mediche, dell'avvocato fiscale provinciale, d'un medico, d'un chirurgo e d'un farmacista: intervengono pure alle adunanze un altro medico in qualità di membro straordinario, ed il commissario del vaccino.

All'opposto, il solo protomedico siede nel Consiglio generale di sanità marittima di Genova (stato creato con regio decreto 22 aprile 1848 e col quale vennero soppressi i magistrati di sanità nel litorale degli Stati di terraferma e della Sardegna), composto del comandante generale della regia marina presidente, d'un vice-presidente nominato dal Re, del sindaco della città, dell'intendente generale di marina, del presidente della Camera di commercio, del comandante del porto, dell'uditore di marina, del direttore delle dogane, e di dodici altri membri aggiunti, scelti fra i consiglieri comunali, i proprietari, commercianti ed i capitani marittimi.

Le Consulte di sanità di Cagliari e di Nizza sono composte del sindaco della città presidente, del capitano del porto, dell'uditore di marina, del console di marina, dell'ispettore delle dogane, del protomedico o di chi potrà essere destinato a farne le veci, e di altri otto membri aggiunti scelti fra le persone indicate nel precedente paragrafo.

Le Giunte di sanità stabilite in tutti i comuni dello Stato avente giurisdizione al mare, esclusi quelli di residenza del Consiglio generale e delle Consulte sono composte del sindaco presidente, del capitano del porto o spiaggia, dell'amministratore di marina, del medico rappresentante il protomedico, d'un consigliere comunale, d'un commerciante e d'un capitano marittimo.

Nel Consiglio, nelle Consulte e nelle Giunte, è dunque da una sola persona dell'arte rappresentata la parte che spetta alla sanità ed all'igiene marittima, all'opposto di quanto ha luogo nel Consiglio superiore e nei Consigli provinciali di sanità, ed in tutte le Magistrature e nei Consigli sanitari marittimi degli altri Stati di cui si fece parola.

Le ragioni per me esposte sembrano sufficienti a dimostrare quanto vantaggio ne deriverà al ben essere delle popolazioni dall'unità d'azione in questo importantissimo ramo di pubblica igiene, coll'affidare ad uno stesso Ministero tutto quanto concerne la pubblica sanità interna e marittima, e col riordinare il Consiglio generale di Genova, le Consulte e le Giunte sanitarie del continente e della Sardegna in conformità di quelle esistenti nelle altre contrade d'Europa.

Nell'articolo d'aggiunta alla legge in discorso non ho parlato della Consulta sanitaria di Nizza, delle Giunte stabilite nei comuni marittimi del continente, nemmeno di quelle della Sardegna, per la ragione che la Consulta di Nizza e le Giunte continentali già trovansi sotto la dipendenza del Consiglio generale di Genova, e le Giunte della Sardegna nelle altre contrade dalla Consulta di Cagliari.

Nutro la speranza che la Camera vorrà prendere in considerazione la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Domando se sia appoggiata la proposta del deputato Bertini.

(È appoggiata.)

**FARINA P.** L'articolo che viene sostituito alla legge presentata da prima sottopone direttamente la Consulta marittima di sanità di Cagliari al Ministero. Prescindendo da ogni idea di dipendenza dal Consiglio generale di sanità marittima

sedente in Genova, io non risveglierò una questione che si può dire piuttosto di delicatezza di attribuzioni che d'importanza reale, solo faccio osservare che quando una misura sanitaria è adottata in un paese, i paesi che hanno relazione continua e necessaria con esso è indispensabile che prontamente siano avvertiti il più presto onde regolare le spedizioni che fanno per quel paese, ed eziandio per informare il commercio delle disposizioni che possono influire sulle operazioni del commercio medesimo.

Ora leggo nell'articolo primo che la Consulta marittima sanitaria di Cagliari quando prende delle determinazioni è bensì obbligata ad informare immediatamente il Ministero, ma non è contemporaneamente obbligata ad informare il Consiglio sanitario di Genova, il quale quando conoscesse queste disposizioni, che si stabiliscono nella Sardegna, potrebbe rendere immediatamente avvertiti i navigatori ed il commercio. In conseguenza senza derogare in niente alle disposizioni che hanno sciolta la Consulta sanitaria marittima di Cagliari dalla dipendenza del Consiglio di Genova, per stabilirla invece sotto la dipendenza del segretario di Stato, senza, dico, nulla innovare di ciò, vorrei che si inserisse nell'articolo l'obbligo alla Consulta sanitaria di Cagliari di dare avviso delle disposizioni che prende al Consiglio superiore di sanità sedente in Genova, affinché potesse dare le istruzioni necessarie ai viaggiatori, ed affinché i nostri navigatori non corressero rischio di arrivare in Sardegna, senza conoscere le disposizioni, quando queste avrebbero potuto essere a loro cognizione, se fossero state comunicate al Consiglio superiore di Genova. Io quindi nella formulazione dell'articolo proporrei che si inserisca la seguente clausola: *Informandone contemporaneamente il Consiglio superiore di sanità di Genova, ed il segretario di Stato.*

Io desidererei che fosse inserita, perchè nell'interesse del commercio è urgente che esso conosca le disposizioni che si prendono in un paese a suo riguardo.

**SULIS.** Io mi oppongo alle variazioni tutte che nel progetto di legge vorrebbero introdurre l'onorevole deputato Bertini e l'onorevole deputato Farina. E per dir qualcosa del primo, mi restringerò solamente ad osservare, che qualunque sia per essere il nuovo provvedimento dell'onorevole deputato Bertini, vale a dire di dare le attribuzioni lasciate nella legge al Ministero di guerra e marina, al Ministero dell'interno, non credo che sia ora il caso d'occuparcene.

Io sono persuaso al pari di chiunque che il Ministero dell'interno sia il più acconcio a queste bisogna, ma siccome tanto in questa Camera come nell'altra si è affermato dal Ministero che si pensava a formare un Codice generale sanitario onde regolare queste Consulte marittime, così io credo che allora soltanto sia il caso di occuparci di ciò. Intanto in questo momento non facciamo altro che togliere un'anomalia esistente nel Consiglio generale della Consulta marittima di Cagliari per porla in armonia colle nostre vigenti istituzioni; dunque una cosa di buono l'avevamo già, ed il resto non tarderà guari. Ma il volere che nella legge in ora passata dall'altra Camera, e da quella a noi trasmessa, il volere, dico, adesso introdurre in essa delle variazioni che potremo adottare più acconciamente in altro tempo, è lo stesso che volere rifiutare il bene che già possiamo ora ottenere, e così rimanere ancora per un tempo qualunque colla speranza sola di avere un'altra legge migliore, che non siamo neppur certi di avere così presto.

In quanto poi alle osservazioni fatte dal signor Farina, io dirò che la legge stabilisce l'obbligo alla Consulta marittima di Cagliari d'informare il Ministero; e se non stabilisce anche

d'informare la Consulta marittima di Genova; io non veggio in ciò i danni temuti dal preopinante, poichè l'obbligo di cui si tratta sta in questo, affinché il Ministero sappia se siano o no da mantenersi quei regolamenti che farà, a seconda dei casi, la Consulta sarda. Ma ciò non toglie che la medesima continui nelle pratiche ora vigenti, di dar avviso delle sue deliberazioni alla Consulta marittima di Genova per norma dei naviganti.

Dunque abbiamo una grande differenza fra le due informazioni; la prima è quella che si riferisce al Ministero in quanto che spetta al medesimo di sapere se debbansi o non sancire i provvedimenti; le altre informazioni ed indicazioni sono atti amichevoli verso la Consulta marittima di Genova. Il voler però, come vorrebbe l'onorevole Farina, sottoporre a due distinte autorità la Consulta marittima di Cagliari all'autorità del Ministero ed all'autorità della Consulta di Genova, confonderebbe due cose che devono andare tra loro affatto distinte. Certamente non possono esistere i timori del deputato Farina, che i naviganti non sappiano quali debbano essere i provvedimenti della Consulta di Cagliari, perchè essa suole comunicare le sue deliberazioni alle autorità marittime non solo di Genova, ma del Mediterraneo tutto. Pertanto la legge pone la differenza di già da me notata, "giacchè solamente sottopone la Consulta sarda al Ministero per l'intera approvazione o correzione de' suoi decreti, ma che non può sottoporre siffatti decreti alla revisione della Consulta marittima di Genova. Il voler introdurre ora la variazione del signor Farina ci obbligherebbe anche a rimandare la legge al Senato, e così differire una qualche sistemazione della Consulta di Cagliari. Io che vorrei vederla in uno stato consentaneo alle nostre attuali istituzioni, io che vorrei vedere questa Consulta marittima proseguire nell'opera già per tanto tempo lodevolmente eseguita di salute pubblica nell'isola stessa, e nel medesimo tempo vederla ordinata in modo da togliere le piccole gelosie che nell'isola stessa sono nate per gli ultimi suoi decreti, e vedendo che questa legge come ci viene trasmessa può portare per ora, fino alla pubblicazione del promesso Codice, tutti questi vantaggi, io insisto a che la Camera voglia quanto prima sancire una legge così necessaria, e ricusi qualunque emendamento od aggiunta che si voglia dire.

**DEMARIA, relatore.** Le parole dette poc'anzi dall'onorevole deputato Sulis tolgono in parte la necessità di estendermi a confutare le ragioni per le quali i deputati Bertini e Farina venivano proponendo alcune modificazioni al progetto di legge, che per la seconda fiata viene in discussione in questa Camera, e che verrebbe ancor per la terza se la Camera assentisse alle medesime.

Il progetto di legge che stiamo esaminando ha per iscopo una disposizione, la quale, dietro le dichiarazioni unanimi di vari oratori che presero parte alla discussione nelle due Camere, come eziandio dei ministri, non è che transitoria, e cesserà allorchè il riordinamento del servizio sanitario marittimo, che è tanto atteso e tanto urgente, avrà in modo definitivo determinate le norme colle quali il suddetto servizio si debba regolare.

La Commissione, nel prendere a disamina il progetto di cui si tratta, si propose di esaminare se lo scopo essenziale della legge si potesse egualmente raggiungere colle modificazioni che il Senato vi aveva introdotte.

Ora, essendo evidente che la legge non ha altro scopo se non quello di subordinare le deliberazioni della Consulta sanitaria di Cagliari ad un'autorità superiore, onde non si rinnovino inconvenienti dei quali è ancora recente la memoria,

e che potrebbero da un giorno all'altro nuovamente succedere, ove non si statuiva una provvisione che tendesse a porvi riparo, la Commissione si è convinta che non recherebbe verun incaglio al conseguimento di tale scopo il cambiamento introdotto dal Senato, quello cioè di subordinare queste deliberazioni al ministro di guerra e marina.

Non credo quindi che si possa accogliere la modificazione proposta dall'onorevole deputato Bertini, perchè con un articolo di legge meramente transitorio verrebbe a sconvolgere interamente il sistema legislativo che ora regge questa materia. Diffatti l'adozione dell'articolo dell'onorevole deputato Bertini annullerebbe, per dir così, l'editto del 22 aprile 1848, in cui sono determinate tutte le norme su cui è organizzato il servizio sanitario marittimo.

Consento anch'io col mio onorevole collega, che ad esempio di quello che è praticato presso altre nazioni, ad esempio di quello che è praticato in Francia, in cui quanto riguarda i provvedimenti sanitari marittimi è di spettanza del ministro del commercio, sarà opportuno nel redigere una nuova legislazione sanitaria, di vedere se ciò debba cessare d'appartenere al ministro di marina, imperocchè egli è come ministro di marina che il ministro di guerra ha la superiore autorità in questa materia. Convengo anch'io col mio onorevole collega Bertini che sarà d'uopo di provvedere a che l'organizzazione attuale de' Consigli di sanità marittima abbia una modificazione più consentanea alla destinazione de' Consigli stessi, e consento con esso che queste modificazioni dovranno pure estendersi ai Consigli di sanità di terra, imperocchè, sebbene egli abbia accennato che ne' Consigli di sanità di terra il personale de' membri che spettano alla medicina è maggiore di ciò che sia ne' Consigli di sanità marittima, tuttavia nemmeno ne' Consigli di sanità di terra, nemmeno nel Consiglio superiore di sanità la proporzione de' membri che appartengono alla medicina non è sufficiente, perchè le decisioni di questi Consigli abbiano l'autorità che debbono avere.

È certamente un grandissimo beneficio che recò al paese coll'istituzione dei Consigli di sanità sostituiti agli antichi magistrati sanitari l'onorevole nostro presidente che in allora reggeva le cose dell'interno, ma questo beneficio rimase incompiuto stante che il Consiglio superiore di sanità ordinario non fu composto in modo che per numero preponderante vi fossero le persone dell'arte.

Imperciochè in quistioni che per la massima parte riguardano la pubblica sanità i voti vengono dati da una maggioranza straniera alla scienza medica. È vero che nel Consiglio straordinario la cosa corre diversamente, ma non è men vero che la spedizione *ordinaria* degli affari si fa da una maggioranza straniera all'arte salutare; quindi sarà anche d'uopo di vedere se in questa parte eziandio i Consigli sanitari di terra non vogliano essere modificati come dovranno esserlo nella loro composizione quelli di mare: se non che mi pare affatto inopportuno con una mutazione nell'articolo della legge che stiamo discutendo, sconvolgere il sistema vigente, ed introdurre una confusione, la quale, mentre da una parte farebbe cessare quel bene che lo stato attuale, quantunque imperfetto, procura, non recherebbe dall'altra quei vantaggi che dobbiamo aspettare da un ordinamento definitivo di questa parte della pubblica legislazione.

Laonde, unendomi ai voti espressi dall'onorevole deputato Bertini, io respingo il suo emendamento sotto il rapporto dell'opportunità, sotto il rapporto della convenienza.

Quanto poi all'aggiunta dell'onorevole deputato Farina, io la credo inutile, imperocchè l'articolo che stiamo discutendo non muta l'articolo 14 del regio editto 22 aprile 1848.

Ora l'articolo 14 dice che quando la Consulta sanitaria di Cagliari prende delle misure per l'interesse della pubblica salute, ne riferirà al Consiglio generale. Quest'obbligo portato dall'articolo 14 di riferire al Consiglio generale non è punto designato da questa nuova legge; questa legge solo trasferisce l'approvazione definitiva dei provvedimenti della Consulta di Cagliari, dal Consiglio di Genova al ministro di guerra e marina; ma non toglie alla Consulta di Cagliari l'obbligo di riferire le misure che ha prese a quel Consiglio.

Quindi e per le ragioni già dette, e per la necessità di porre un fine alle ripetute discussioni di questa legge e di adottarla definitivamente, io mi oppongo alla proposta del deputato Farina, e sono di parere che la Camera possa passare all'adozione della medesima quale ci venne dal Senato rimandata.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Serpi.

**SERPI.** Dopo quanto ha detto l'onorevole deputato Sulis non ho più nulla ad aggiungere.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Farina.

**FARINA P.** Al progetto primitivo di legge ne venne sostituito un altro, il quale diceva che la Consulta marittima di Cagliari doveva tostamente informare il Consiglio generale sanitario di Genova; questa disposizione venne a derogare implicitamente a tutta l'economia della legge.

**PRESIDENTE.** Siccome il deputato Farina ha la parola unicamente sull'emendamento Bertini, ed ora entra a trattare sul complesso della legge, io non posso mantenergliela, e la concedo al deputato Bertini.

**BERTINI.** Per non abusare della sofferenza della Camera, risponderò poche parole all'onorevole mio collega Demaria soltanto riguardo all'opportunità della mia proposta.

Io dico che vi ha sempre opportunità quando si tratta d'introdurre miglioramenti in qualunque ramo di pubblica amministrazione. Sembra abbastanza dimostrata dalle ragioni da me addotte la convenienza del mio articolo d'aggiunta. Puoi asserire con qualche fondamento che non vi sarà opposizione per parte del Senato ad adottare la mia proposta, mentrechè in quell'aula non si discute il punto di affidare a questo od a quel dicastero la suprema direzione della polizia marittima, ma bensì se convenisse conservare al Consiglio generale di sanità di Genova la facoltà di modificare o di revocare i provvedimenti dati dalla Consulta marittima di Cagliari, ovvero di conferire questa facoltà al Ministero della guerra.

Vuolsi anche credere, stando alle parole dal signor ministro dette nel Senato nella seduta del 9 marzo, che egli non farebbe opposizione a che venisse ammessa la mia proposta. Nè sembra poterne derivare alcun danno dal ritardo a porre in esecuzione questa legge. Per buona sorte non havvi minaccia d'invasione, nè di colera, nè di peste bubonica. Se si andò avanti nell'attuale sistema per 25 anni, si può continuare ancora per un mese. Qualora poi si credesse che il proposto incarico da darsi al ministro dell'interno sia nelle attribuzioni del potere esecutivo, e che non occorra il bisogno di una legge del Parlamento (del che abbiamo già un esempio nel regio decreto del 22 agosto 1848, col quale si è creato il Ministero dei lavori pubblici e se ne stralciarono le attribuzioni da quello d'agricoltura e commercio, senz'chè si sia perciò votata una provvidenza legislativa in proposito), in allora io ritirerei il mio emendamento e l'articolo d'aggiunta, e mi limiterei a far voti acciò il Governo voglia mandare ad effetto la mia proposta, coll'affidare le attribuzioni ora spettanti al Ministero della guerra a quello dell'interno; riservandomi di tornare su questo argomento quando venga

proposto il tanto sollecitato e tanto desiderato Codice sanitario.

**PRESIDENTE.** Non posso tenere in sospeso la discussione; o che ritira o che mantiene il suo emendamento ed il suo articolo d'aggiunta.

**BERTINI.** Dopo quanto disse l'onorevole mio collega Demaria, cioè che la legge in discorso sarebbe soltanto una disposizione transitoria, e che in una nuova legge si adotterebbe probabilmente l'articolo da me proposto, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

**FARINA P.** Domando la parola per dimostrarne maggiormente la necessità.

**PRESIDENTE.** Lo ha già sviluppato una volta.

**FARINA P.** Siccome si è fatta qualche obiezione contro è necessario che io lo difenda.

Prima di tutto il mio emendamento non tende a variare per niente la dipendenza dal Ministero della Consulta marittima di Cagliari, la quale continuerà a dipendere da lui. Il medesimo non è che nell'interesse dei naviganti.

Quanto poi a quello che mi andava obbiettando l'onorevole deputato Demaria, faccio osservare che le disposizioni di questa legge e quelle che egli invoca sono affatto differenti, perchè la legge attuale porta di dover informare tosto la segreteria di Stato di guerra e marina; invece la disposizione da lui invocata portava la riserva di riferirne poscia al Consiglio generale.

Ora quando vi sono delle disposizioni che riguardano la sanità, e che obbligano una parte dei bastimenti a subire la quarantena, a non essere ammessi, a subire alcune disposizioni che entrano nel complesso del regolamento sanitario, bisogna che ne siano immediatamente informati, se no si corre rischio che un bastimento partendo non informato dal porto per dirigersi in quell'altra località non munito di quei tali recapiti che colà si richiedono, sia esposto ad un rigetto, e quindi ad un ritardo nelle relazioni commerciali. Che la Consulta sanitaria abbia ad informarne poscia il Consiglio superiore poco importa; ma quello che importa è che quando vi sono delle disposizioni sanitarie ne sia immediatamente informato tutto il commercio per non soffrire incagli nelle proprie relazioni, nelle proprie operazioni. Quindi mi pare che si possa accettare l'emendamento da me proposto, il quale tende a prescrivere che tostamente sia dato avviso al Consiglio superiore di sanità.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento proposto dal deputato Farina è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DEMARIA, relatore.** La prescrizione di riferirne al Consiglio di Genova sta siccome l'ammette anche l'onorevole deputato Farina, il quale dice che soltanto la prescrizione è di riferirne poscia, e non di riferirne immediatamente; ma io osservo che la Consulta sanitaria di Cagliari, a termine della legge, dipende direttamente dal ministro della guerra e marina. Ora il ministro potrà, conoscendo l'importanza di questo pronto avviso al Consiglio di sanità di Genova, prescrivere alla Consulta sanitaria di Cagliari di dare un tale avviso, e certamente la consulta cagliaritana, è troppo sollecita della pubblica salute anche delle altre parti dello Stato, per non conformarsi a questa prescrizione che dal ministro le venga inculcata; quindi è che io non vedendo necessaria quest'aggiunta del deputato Farina, persisto ad oppormi alla medesima, onde non soffra incaglio ulteriore l'applicazione di questa legge.

**SULIS.** Ebbi già l'onore di assicurare il signor Farina che la Consulta di Cagliari ha dato, dà, e quindi darà gli avvisi

all'autorità marittima non solo di Genova, ma del Mediterraneo, e quindi mi pare cosa affatto inutile il voler introdurre in questa legge la continuazione di quel benevolo ufficio. D'altronde questa parte che vorrebbe aggiungere alla legge il deputato Farina può piuttosto dirsi regolamentare che legislativa, poichè questa disposizione è una cosa di mero regolamento e non mi pare quindi nè convenevole, nè buona cosa l'introdurla nella legge. Io non vedo adunque il motivo per cui questa disposizione possa aver luogo nella legge, epperò continuo nella mia opinione che debba essere rigettata.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Serpi.

**SERPI.** Se il deputato Farina vuol parlare, io gli risponderò dopo.

**FARINA P.** Se la Camera lo permette aggiungo due parole. Il deputato Demaria insiste sulle disposizioni dell'articolo 14. Quando vi erano queste disposizioni, la Consulta di Cagliari dipendeva necessariamente dal Consiglio superiore di Genova, dipendenza che ora le è stata tolta. Osservo che le disposizioni relative alla sanità interessano tutto il commercio e che è cosa di pessimo esempio lasciare le disposizioni che concernono tutto il commercio affidate a semplici regolamenti, e neppure a regolamenti stabili, a regolamenti stampati, per cui il commercio e l'interesse pubblico non hanno nessuna garanzia per l'esecuzione dei medesimi. Conseguentemente, siccome questa cosa interessa il commercio in generale, io credo che sia opportuno d'inserirla nella legge e non di lasciarla all'arbitrio di farla sì o no eseguire a seconda dei regolamenti che non esistono, ma di semplici istruzioni che verranno spedite dal Ministero. Conseguentemente io credo che il mio emendamento possa benissimo trovar appoggio.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**DEMARIA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**DEMARIA, relatore.** È solo per notare che l'articolo 15 prescrive che la Consulta corrisponderà col Consiglio sanitario superiore.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questo emendamento del deputato Farina che contiene questa clausola: *informandone contemporaneamente il Consiglio di sanità sedente in Genova.*

(La Camera non approva.)

Metto ai voti l'articolo 1 qual è proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Or viene l'articolo 2 così concepito:

« È derogato al regio editto del 22 aprile 1848 in ciò che è contrario alla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Essendo accettati i singoli articoli, ora si procede alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

Il risultato dello scrutinio riesce come segue:

Presenti e votanti . . . . .	138
Maggioranza . . . . .	70
Voti favorevoli . . . . .	152
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera approva.)

**ESPOSIZIONE FINANZIARIA E PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE DI FINANZA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta l'interpellanza del deputato Buffa al ministro dell'interno; prima però la parola è al ministro delle finanze per fare una comunicazione.

**NIGRA**, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un complesso di provvedimenti, coi quali il Ministero intende di ristabilire l'equilibrio nel bilancio dell'anno venturo.

Darò prima lettura della relazione generale (Vedi vol. *Documenti*, pag. 558), e quindi succederanno tre progetti di legge per nuove imposte, ed un quarto per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno corrente:

1° Sui diritti di successione (Vedi volume *Documenti*, pag. 561);

2° Sui diritti d'insinuazione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 570);

3° Sulla carta bollata (Vedi vol. *Documenti*, pag. 575);

4° Esercizio provvisorio del bilancio (Vedi vol. *Documenti*, pag. 585.)

Annunzio ora alla Camera che S. M. nominò il signor deputato Giuseppe Arnulfo regio commissario per sostenere innanzi al Parlamento la discussione dei tre progetti d'imposte da me letti.

Siccome alcuni di questi progetti di legge sono di tal natura che potrebbero essere messi in corso quanto prima, io pregherei la Camera di non ritardarne l'esame.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione dei detti quattro progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

**MOZIONE DEL DEPUTATO VALERIO LORENZO  
RELATIVA ALL'ESAME DEI BILANCI.**

**VALERIO L.** La lentezza con cui procede la Commissione del bilancio mi spinge a rinnovare la proposizione che feci già altre volte, affinché questa Commissione sia accresciuta.

Io credo che un aumento di sette membri corrispondente appunto al numero degli uffici potrebbe porla in condizione di procedere più prontamente all'esame del bilancio del 1850, ed anche di prendere ad esame i progetti di legge testè presentati dal signor ministro delle finanze, e poichè il signor ministro delle finanze trovasi presente, io rinoverò l'istanza che ho già fatta e che la Camera ha accolta in suo ordine del giorno per la pronta presentazione del bilancio del 1851.

Abbiamo sinora camminato di provvisorio in provvisorio, ora è tempo che questo stato di cose così dannoso al pubblico bene cessi. Io invito con tutte le forze dell'animo mio l'onorevole signor ministro delle finanze a presentare il più presto possibile il bilancio del 1851, e mi riserbo, quando questo sia presentato, di fare relativamente a quest'ultimo bilancio la proposizione che ho fatta per quello del 1850, cioè che si lasci lo studio del bilancio del 1850, e che si proceda subito all'esame di quello del 1851.

Noi dobbiamo avviarci seriamente nella via costituzionale, e, lo ripeto e lo ripeterò finchè la mia voce potrà alzarsi in un libero Parlamento, costituzione senza esame serio del bilancio non esiste. Aggiungo inoltre, poichè il signor ministro delle finanze trovasi presente, che intendo ricordargli una promessa che mi faceva, saranno due mesi, ed è di voler dire alla Camera se egli intende di sottoporre al giudizio del Parlamento il bilancio dell'economato, ed il bilancio della sacra religione de'santi Maurizio e Lazzaro. Egli sin d'allora prometteva di occuparsi di quella questione e di fare una risposta alla Camera. Dopo la solenne adesione che il Parlamento e la nazione davano alla proposta di legge del guardasigilli, spero una risposta affermativa, e credo di non dovermi dilungare su questa proposta. (*Segni di adesione*)

**MICHELINI.** Io intendo di appoggiare la proposta dell'onorevole deputato Valerio, affinché si aumenti il numero dei membri della Commissione dei bilanci. Quando la Camera procedeva alla nomina di questa Commissione, io aveva l'onore di proporre ch'essa fosse composta di 28 membri almeno, a vece di 21; alla maggioranza della Camera piacque altrimenti; io spero che adesso adottando la proposizione dell'onorevole Valerio, la Commissione dei bilanci procederà più speditamente ne' suoi lavori. Infatti essendosi essa suddivisa in quattro Sotto-commissioni, ove maggiore fosse il numero dei membri che la compongono, potrebbe dividersi in cinque Sotto-Commissioni, e così disimpegnerebbe più speditamente le proprie incombenze.

Io ebbi occasione di fare recentemente un giro nelle provincie; tutti mi domandavano perchè non si fosse ancora la Camera occupata del bilancio. Vi ha di più: molti manifestarono il sospetto di una preconcepita decisione della Camera, quasi che la maggioranza della medesima ed i membri della Commissione, appartenenti per la massima parte alla maggioranza (ed osservavano essere quasi tutti impiegati) avessero determinato che non mai si uscisse dal provvisorio. (*Rumori*)

**DI REVEL.** Domando la parola.

**MICHELINI.** Queste opinioni non sono le mie; ma è mio dovere di ragguagliare la Camera circa le voci che corrono nelle provincie. Sta alla Camera il rimediarsi, ed apprezzare al giusto loro valore questi sospetti.

Per queste ragioni appoggio la proposta del deputato Valerio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Revel ha la parola.

**DI REVEL.** Come presidente della Commissione del bilancio, devo in prima rigettare l'epiteto di lentezza di cui volle gratificarla l'onorevole signor deputato Valerio.

La Commissione del bilancio si è occupata in prima del bilancio del 1849, come è noto alla Camera, varie relazioni del quale si trovavano distribuite quando per parte della Camera emanò la decisione che, tralasciato l'esame del bilancio del 1849, si dovesse passare a quello del 1850.

Gli onorevoli deputati sanno, come so io, che i bilanci del 1850 non sono nemmeno tutti stampati; per quelli che sono stampati ciascun membro che aveva la relazione del bilancio del 1849 si occupò della stessa relazione per riguardo a quello del 1850.

La Commissione non ricusa qualunque aiuto, qualunque aumento che la Camera voglia fare ai suoi membri, e sarà sempre lieta di dividere con essi i suoi lavori.

La Commissione però, comechè composta in gran maggioranza di membri della parte in cui ho l'onore di sedere (alla destra), crede di dover confutare l'opinione testè emessa dall'onorevole deputato Michelini, cioè che vi sia forse tendenza da parte sua di lasciar progredire le cose, senza venir ad alcuna decisione; io non ho che a ricordare che nell'ultima passata Legislatura la Commissione del bilancio era composta tutta esclusivamente di membri della parte in cui siede l'onorevole deputato Michelini (*Alla sinistra*), ed in numero di 35. Ora io gli domando: quale fu il risultato de' suoi lavori dopo tre mesi di studi?

*Voci a sinistra.* La Camera fu sciolta.

**MICHELINI.** Io ho riferito voci che corrono, ed ho creduto di adempiere ad un mio dovere riferendole; protesto però che le opinioni riferite non sono intieramente le mie.

Quanto al parallelo che il preopinante faceva tra la Commissione del bilancio nell'ultima Legislatura e l'attuale, io osserverò che è corso maggior tempo dall'istituzione dell'at-

tuale Commissione sino al presente di quello che ne sia corso dall'istituzione di quella dell'ultima Legislatura allo scioglimento della Camera; laonde ben più ai signori ministri che sciolsero la Camera dovrebbe rivolgersi la censura dell'onorevole signor preopinante che non ai membri dell'antica Commissione.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta fatta dal signor Valerio perchè siano aggiunti sette membri alla Commissione del bilancio sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

Domanderò alla Camera se intenda che i signori Berghini e De Martinel, assenti da qualche tempo, facenti parte di detta Commissione, debbano essere surrogati.

Voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Saranno dunque nove a nominare.

**NIGRA, ministro per le finanze.** Risponderò agli eccitamenti che mi ha fatto l'onorevole deputato Valerio, che circa al bilancio del 1851 da gran tempo io ho già dato le disposizioni necessarie onde si preparino i lavori, e che in questo momento si sta lavorando a questo fine; nessuno più di me conosce come sia importante l'entrare in una via regolare per riguardo al bilancio, e tutti coloro che conoscono che cosa siano finanza e contabilità non avranno veruna pena a credere che il primo a desiderare che si giunga a questo stato regolare è il ministro delle finanze. Io convengo che noi non saremo in posizione veramente normale e che non potremo evitare molti gravi inconvenienti finchè non avremo questa regolarità; e per quanto mi concerne nulla tralascierò affinché questo abbia prontamente il più compiuto effetto. Circa alla presentazione del bilancio della sacra religione e dell'economato mi riservo di dare fra pochi giorni una qualche nozione, mentre io ho fatte delle indagini per cui attendo dei riscontri onde informarne la Camera.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE SULLA COLTIVAZIONE DEL RISO.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sulla coltivazione del riso (Vedi vol. *Documenti*, pag. 585), e la pregherei di voler occuparsi d'urgenza di questa legge, affinché i provvedimenti da essa emanati possano giungere in tempo.

**PRESIDENTE.** Do atto al ministro per l'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e riferito d'urgenza.

**BASTIAN.** La présence de l'honorable vice-président Demarchi à la Chambre me suggère l'idée de rappeler au Parlement la proposition qu'il a faite et qu'on a laissé dans le vuide.

Il me semble qu'il serait de toute urgence de la discuter avant le budget, parce qu'elle pourrait nous donner des bases, des éléments nécessaires pour sa formation.

**DEMARCHI.** La Commissione nominata per esaminare il mio progetto di legge si era già radunata tre volte, e stava per venire ad una definitiva deliberazione, e quindi per farne la relazione, quando per cagione di malattia non ho più potuto presentarmi alla Commissione, nè convocarla, nella mia qualità di presidente.

Ora però che mi trovo ristabilito, si ripiglieranno con alacrità gli studi, e spero ben tosto se ne potrà riferire alla Camera.

#### INTERPELLANZE DEL DEPUTATO BUFFA AL MINISTRO DELL'INTERNO SULLA PROIBIZIONE DELLA PUBBLICITÀ DELLE TORNATE DE' CONSIGLI MUNICIPALI.

**PRESIDENTE.** Vengono all'ordine del giorno le interpellanze del deputato Buffa al ministro per l'interno.

**BUFFA.** Già da lungo tempo aveva chiesto alla Camera licenza di fare alcune interrogazioni al signor ministro per l'interno circa la sua circolare del 13 marzo passato, colla quale venivano proibite le sedute pubbliche dei Consigli municipali. Alcune considerazioni politiche, delle quali spero che il signor ministro e la Camera mi vorranno tener conto nel giudicare dello spirito che mi muove a queste interpellanze, mi consigliarono a sospenderle finora. Ma un nuovo fatto intervenuto di fresco mi sforza a rompere il silenzio ed a farle immediatamente. Accenno alla deliberazione del Consiglio municipale di Alessandria, il quale contrastando alla circolare del signor ministro, dichiara che continuerà a tenere pubbliche le sue sedute.

Come ognun vede, ciò potrebbe arrecare gravi sconcerti. Egli è quindi necessario di sciogliere subito ogni difficoltà a questo riguardo. Prima di entrare in questione, io dichiaro solennemente che nuovo al signor ministro alcune domande sopra punti di diritto, e che intendo, per parte mia almeno, rifiutare assolutamente la discussione sul terreno dell'opportunità e della convenienza di tenere le sedute municipali pubbliche o private. Qui io non parlerò che del diritto, e dimando che solo su questo punto mi si risponda.

La Camera ricorderà che nella tornata del 31 gennaio ebbe luogo una discussione, relativa appunto a questa materia. Questa discussione terminò con un ordine del giorno proposto dal deputato Lanza, il quale era così concepito:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, passa all'ordine del giorno. »

Il ministro per l'interno si alzò e disse che egli lo accettava; la Camera passò ai voti e lo approvò. Donde risulta che le dichiarazioni fatte in quella seduta dal signor ministro non solo furono constatate dalla Camera, ma che inoltre il ministro stesso dichiarò che voleva che fossero dalla Camera constatate.

Ora ecco quali furono le dichiarazioni del signor ministro in quella tornata: 1° che la legge municipale del 7 ottobre 1848 è dubbia intorno a questo punto, e bisognevole d'interpretazione; 2° che nel dubbio e nel silenzio della legge i municipii sono arbitri di appigliarsi a quel partito che credono più acconcio; 3° che il Governo dev'essere esecutore e non interprete della legge; che udito il parere del Consiglio di Stato egli ne avrebbe riferito alla Camera. Ora il 13 marzo uscì una circolare del signor ministro per l'interno, la quale vietava risolutamente le sedute pubbliche dei municipii, e in fine della medesima si prescriveva ai Consigli municipali la pubblicazione dei loro atti.

Confrontando le parole pronunciate allora dal ministro nella Camera con quelle stampate poi nella circolare, vi si scorge subito una manifesta contraddizione. Egli aveva dichiarato che la legge aveva bisogno d'interpretazione, e nella circolare opera come se la legge fosse chiara ed aperta; egli aveva dichiarato che nel dubbio i municipii sono arbitri di appigliarsi a quel partito che credono migliore, e nella circolare toglie ai municipii e trasferisce a sè stesso quell'arbitrio.

Egli avea dichiarato in terzo luogo che il Governo dovea

essere puramente e semplicemente esecutore della legge, e dalla circolare si vede che egli se ne costituisce interprete. In quarto luogo finalmente egli avea promesso che, udito il parere del Consiglio di Stato, prima di procedere oltre, ne avrebbe riferito alla Camera, e invece passò all'esecuzione senza farne motto alla medesima.

Io dico il vero, che considerando la contraddizione somma che passa tra questi due atti del ministro, domando a me stesso se è lo stesso uomo che pronunciò quelle parole nella Camera e che scrisse quelle altre che si leggono nella circolare, lascio al signor ministro la briga di sciogliere questo dubbio.

Io intanto esaminerò più addentro la circolare medesima. Essa contiene dei motivi e delle conseguenze. I motivi assegnati alla proibizione della pubblicità delle sedute municipali sono tolti dalla consuetudine. Si avverta che quantunque la circolare adduca questi motivi come suggeriti dal Consiglio di Stato, quantunque essa dica anzi apertamente che il Ministero domandò il parere del Consiglio di Stato per garantire in qualche modo la propria responsabilità; io che non intendo come il parere di quel Consiglio possa in alcun modo garantire la responsabilità dei ministri, attribuisco al Ministero stesso i motivi che egli adduce, e mette in bocca al Consiglio di Stato, e credo di doverli considerare come suoi, come unicamente suoi.

Il motivo su cui si fonda la proibizione è la consuetudine: leggerò le parole stesse della circolare, acciocchè la Camera possa più facilmente portarne giudizio:

« I motivi che appoggiano tale sistema sono i seguenti: che per l'ughissima ed immemorabile consuetudine, le adunanze dei Consigli comunali si tennero presso di noi privatamente, e non mai si considerò come ammissibile il sistema della pubblicità; che ad una tale costante e generale consuetudine, cui a buon diritto vuolsi attribuire forza di legge, non poté quindi derogarsi, se non in forza di altra contraria consuetudine, di un'espressa disposizione di legge; che per tanto se dal silenzio della legge 7 ottobre 1848, relativa alla comunale amministrazione, lungi dal potersi argomentare permessa la pubblicità delle adunanze dei Consigli comunali, devesi anzi ritenere confermata la contraria consuetudine invalsa, tanto più che le leggi organiche dello Stato, dove volevano permettere una qualche pubblicità, lo espressero. »

Innanzi tutto io credo che quando si vuole invocare la consuetudine, bisogna sempre badare che non sia intervenuto ad interromperne il corso qualcheduno di quei grandi fatti che mutano del tutto le basi del Governo. Questo fatto è intervenuto, grazie a Dio, tra il regolamento del 1775, e la legge comunale dell'anno 1848. Questo gran fatto pose nel luogo delle proibizioni la libertà come regola generale nel luogo dell'arbitrio, la legge, insomma nel luogo del Governo assoluto un Governo rappresentativo. Carattere del Governo assoluto in genere è che si intenda vietato tutto ciò che non è espressamente permesso, mentre tutti sanno che i caratteri principali d'un Governo libero sono che si intenda permesso tutto ciò che non è espressamente vietato: carattere del Governo assoluto si è d'impedire, per quanto è possibile, la pubblicità; carattere generale del Governo libero è di promuoverla in ogni cosa, per quanto è possibile e ragionevole.

Egli è naturale che le consuetudini che si formano in un Governo debbono essere conformi alle leggi organiche di questo Governo medesimo. Quindi male s'invocherebbe sotto un Governo libero una consuetudine invalsa sotto un Governo assoluto, specialmente quando questa consuetudine si riferisce precisamente a qualcheduna delle leggi organiche

del medesimo: nulla di meno io voglio concedere che questa consuetudine si possa invocare, ma domanderò prima di tutto se questa consuetudine veramente esisteva. Ora ciò è appunto quello che io non credo.

La consuetudine naturalmente si forma in quelle cose a cui non provvede direttamente la legge; ma quando invece non si fa che eseguire il prescritto di essa, quella non si chiama consuetudine, si chiama esecuzione della legge e non altro. Ora il regolamento del 1775, all'articolo 10, se ben mi ricordo, stabiliva appunto qual genere di pubblicità dovessero avere gli atti dei municipii. E esso ordinava che certi atti prima d'essere trasmessi all'autorità amministrativa, fossero pubblicati, acciocchè ciascuno potesse fare quelle osservazioni che credesse opportune.

Se dunque i municipii in quel tempo seguirono questa pratica non fu per consuetudine, ma per espresso comando della legge. Epperò quella che la circolare del Ministero chiama consuetudine, non fu che esecuzione della legge: dunque consuetudine non vi fu, dunque non si può invocare. E pur nondimeno voglio largheggiare ancora, voglio concedere che questa consuetudine si sia formata, ma per poterla invocare doveva essere tale da avere forza di legge, come appunto si esprime la circolare, la quale dice che ad una tale costante e generale consuetudine, a buon dritto vuolsi attribuire forza di legge.

Ora se veramente fu tale da aver forza di legge, io ricordo al signor ministro che l'articolo 286 della legge comunale che ora ci regge abroga tutte le leggi antecedenti, abroga il regolamento del 1775, e perciò tutte quelle consuetudini aventi vigore di legge, che si potevano riferire al medesimo. Perciò, quand'anche queste consuetudini veramente fossero esistite, esse sarebbero state abrogate dall'articolo 286 della legge comunale del 1848. Quindi si vede che qui non si trattava di eseguire una legge, ma veramente di interpretarla.

Qui sta il punto ed il modo della questione: *si trattava realmente d'interpretare.*

Ora, secondo l'articolo 75 dello Statuto, il diritto d'interpretare le leggi in modo obbligatorio per tutti i cittadini compete unicamente al potere legislativo.

Questo diritto fu da quella circolare trasferito al potere esecutivo; e questa, a parer mio, fu somma illegalità. Ma nella stessa circolare parmi che se ne sia commessa un'altra non meno grave.

La circolare termina dicendo:

« Intanto però, ritenendo il Ministero che la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti ai bilanci ed ai conti d'ogni esercizio, non che di quelle altre che riguardano l'interesse più generale, possa costituire un'utile garanzia ed un giusto appagamento degli amministrati, nel mentre si riserva di promuovere appositi provvedimenti legislativi al riguardo, prego la S. V. illustrissima non solo di voler officiosamente invitare i Consigli a pubblicare i loro atti, siccome solevasi prima della legge attuale, ma ben anche di prescrivere una tale pubblicazione per tutti quelli che sono soggetti alla di lei approvazione. »

Qui dunque il Ministero prescriveva la pubblicazione di certi atti dei Consigli municipali: ora io chieggo al signor ministro in forza di qual legge egli abbia fatto questa prescrizione: in forza della legge antica? Ma la legge antica è stata abrogata dalla nuova all'articolo 286. In forza della nuova? Ma la nuova non ne fa parola. Chieggo adunque con qual diritto egli abbia fatto questa sua prescrizione. Io credo che egli stesso l'abbia detto, giacchè trovo nel passo testè letto questa frase: « nel mentre si riserva di promuovere appositi

provvedimenti legislativi al riguardo. » Ciò vuol dire che quei provvedimenti non esistono; ciò mi pare evidente: ma se egli ha fatto una prescrizione senza fondarla sopra un atto legislativo, egli dunque la fondò sopra il suo proprio arbitrio.

Domando ora al signor ministro se un municipio riconoscendosi nel pieno suo diritto dicesse all'intendente: *io non intendo di pubblicare i miei atti*, che cosa farà l'intendente, che cosa farà il signor ministro? Potrà fare un atto d'arbitrio (il che non credo), ma sicuramente quel municipio sarà nel suo diritto rifiutando di ubbidire, ed io non so come il signor ministro potrebbe vincere la resistenza senza commettere nuove e maggiori illegalità.

Io credo che tutti questi inconvenienti siano per l'appunto avvenuti perchè il ministro non si è ricordato delle dichiarazioni che aveva fatte nella seduta del 31 gennaio, imperocchè se egli si fosse ricordato che la legge era dubbia e che v'era d'uopo d'interpretazione, si sarebbe rivolto al potere legislativo onde ottenere siffatta interpretazione, e non avrebbe impedito ai municipi l'esercizio di quel diritto che loro compete sin tanto che una nuova legge non l'avesse a loro tolta. O se egli per lo meno avesse riferito al Parlamento il parere del Consiglio di Stato, si sarebbe pur trovato qualcuno il quale avrebbe rammentato che per interpretare in modo obbligatorio la legge di già esistente si richiedeva una nuova legge.

Frattanto l'atto illegale del signor ministro (dico illegale perchè parmi di aver ciò chiaramente dimostrato) produsse quell'effetto che naturalmente doveva, cioè la resistenza legale. Difatti il Consiglio delegato del municipio di Alessandria deliberò di continuare a tener pubbliche le sue sedute non ostante il divieto del signor ministro.

Ora che ne avverrà?

Io so bene che l'intendente può sospendere l'approvazione di certi atti che dal municipio gli si debbono sottoporre; ma so pure, e il sa anche il signor ministro, che questo sarebbe un atto assai grave, il quale potrebbe partorire non piccioli sconcerti. Difatti ne avverrebbe in questo modo che l'amministrazione di un cospicuo municipio si troverebbe ad un tratto in gran parte sospesa. Perchè io penso che il rifiuto dell'approvazione dell'intendente non indurrebbe il municipio a retrocedere dal suo diritto, e ch'egli quindi persistendo da un lato e l'intendente dall'altro, avremmo così chi sa per quanto tempo sospesa l'amministrazione di quel municipio, con grave danno degli amministrati. Di più, se quegli altri municipi che hanno deliberato di tener pubbliche le loro sedute volessero imitare l'esempio del municipio alessandrino, avremmo molti municipi del regno che si troverebbero in questa dolorosa condizione di sospensione ne' loro affari amministrativi. Il quale inconveniente ciascun vede quanto sia grave e da sfuggirsi a tutto potere. Pertanto, considerando come dall'aver dimenticata la dichiarazione fatta alla Camera nel 31 gennaio sieno venute le due illegalità del signor ministro; come da queste due illegalità sia nata la resistenza legale del Consiglio municipale d'Alessandria, e come da tutto questo possano nascere assai gravi sconcerti nell'amministrazione del regno, io muovo al signor ministro le tre seguenti domande:

La prima è perchè egli non abbia fatta relazione alla Camera secondo la parola data nel 31 gennaio;

La seconda sopra qual fondamento di diritto egli si appoggia per difendere la sua circolare, e l'interpretazione alla legge data dalla medesima;

La terza finalmente che cosa intenda di fare rispetto al mu-

nicipio d'Alessandria, ed a tutti quegli altri che volessero imitarlo.

Prima di terminare rinnovo la dichiarazione che ho fatto da principio, che cioè intendo di eliminare, per quanto sta in me, dalla discussione tutto ciò che si riferisce alla convenienza, alla opportunità delle sedute pubbliche de' municipi.

Ho interrogato il ministro sopra tre punti di diritto, e sopra essi e non altri aspetto e chieggo risposta.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Signori, prima d'innoltrarmi nella discussione promossa dalle interpellanze testè fatte dal signor deputato Buffa, io credo essere debito mio lo spiegare quale sia stata la mia condotta relativamente a quest'emergenza, a fronte massime delle dichiarazioni ch'io avea fatte alla Camera, che tosto emanato il parere del Consiglio di Stato, qualora in esso si fosse ravvisato contraria alla legge la pubblicità delle sedute, ne avrei informato la Camera medesima.

Io non intendo certamente di contestare questo fatto, ma solo esprimerò chiaramente nutrir ferma fiducia ch'essa non vorrà porre in dimenticanza le altre mie dichiarazioni, le quali furono tutte egualmente accettate coll'ordine del giorno del quale s'è intesa la lettura.

Io dissi nel primo momento in cui presi la parola su questa questione, che io credeva che non si potesse per allora censurare l'interpretazione data da alcuni deputati contrariamente all'opinione del Ministero. Leggerò le parole che dissi in allora:

« Esiste un dubbio che il Governo cerca di sciogliere: se poi alcuni dei deputati intendessero di proporre alcune disposizioni legislative a tal riguardo, ripeto che il Ministero si riserva di deliberare in proposito. »

L'ultima volta ch'io presi la parola così mi espressi:

« La legge comunale è composta di molti e molti articoli, bisogna averli letti tutti e raffrontati per dire che non esiste una proibizione ai Consigli comunali di tenere pubblicamente le loro adunanze, ma intanto finchè la questione è in pendente, il Governo vuol riserbarsi intera la sua libertà d'azione, poichè egli deve eseguire puramente e semplicemente la legge, onde io respingo qualunque ordine del giorno che tenda all'interpretazione della legge esistente. »

Secondo l'articolo, se non erro, 272 della legge comunale, allorchando un Consiglio crede che siano usurpate le sue attribuzioni, può ricorrere al Re, il quale decide previo il parere del Consiglio di Stato.

Ora quella ragione di ricorso che può competere ai Consigli dei comuni, parmi che a buon diritto non possa venire contestata al Ministero. Egli adunque richieste di questo parere il Consiglio di Stato; il parere venne nel senso che la legge ostasse alla pubblicità delle sedute dei Consigli municipali, ed il Ministero avendo dichiarato di voler eseguire semplicemente la legge, ed avendo il corpo da esso consultato pronunciato nel senso che la legge ostasse, egli pensò di doversi adattare a questa sentenza. A questo luogo pregherò la Camera di notare che sebbene si legga nella circolare che il parere era stato chiesto per coprire in qualche modo la responsabilità del Governo, questa io l'assumo intera, giacchè per altra parte so bene che quantunque allato del Governo vi sia un magistrato consultivo, ciò però non copre per nulla la sua responsabilità; a riguardo però della dichiarazione che avea fatto in principio, che venendo il parere nel senso che ostasse la legge, io ne avrei informata la Camera, io debbo qui dichiarare d'aver pienamente dimenticato questa mia dichiarazione, e confesso inoltre che questa circolare uscì dal Ministero più presto che non pensassi. (*Harità*) Tanto è che non

è da me sottoscritta. (*Sensazione e susurro*) Non ostante questo fatto, io rinnovo qui la dichiarazione che assumo la responsabilità della circolare.

Ora vengo alla discussione intorno ai punti eccitati dal signor deputato Buffa, e prima d'ogni cosa dirò alla Camera che le parole della circolare riferentisi alla consuetudine, sono le parole stesse e medesime che si leggono nel parere del Consiglio di Stato che ho qui.

**RAVINA** Domando la parola.

**GALVAGNO**, ministro dell'interno. Nello stesso parere del Consiglio di Stato si leggono eziandio altri motivi, i quali io debbo sviluppare, lasciando poi alla Camera il decidere. Il deputato Buffa ha protestato che egli non intendeva di entrare a discutere circa la convenienza o non di tenere pubbliche le sedute dei Consigli municipali. Io non troverei veruna difficoltà ad attenermi al suo sistema quando la necessità della discussione nol richiedesse; ma quando si tratta di spiegare una legge, non è egli dovere di colui che deve interpretarla l'esaminare in qual senso l'interpretazione sia per produrre minori inconvenienti? A me questa necessità sembra evidente, perchè non è che esaminandola in questo senso che si potrà scorgere se vi sia qualche probabilità che il legislatore intendesse che fosse in tal guisa interpretata. Or bene, la discussione a questo riguardo io la pongo sopra quattro punti distinti. Il primo, se le sedute pubbliche dei municipi producano o non gravi inconvenienti, la considerazione dei quali inconvenienti, a parer mio, può servire eziandio di norma per interpretare rettamente la legge.

In secondo luogo, venendo al punto più fermo, mi domando: la legge del 7 ottobre 1848 fornisce ella un argomento sufficiente per dire che nel silenzio della legge la pubblicità sia permessa? Per me credo poter francamente dedurre da questo silenzio che, secondo la legge del 7 ottobre 1848, la pubblicità è proibita.

In terzo luogo, se egli è vero che questa pubblicità dei corpi municipali venne presso quasi tutti i Governi costituzionali, dove essa fu in vigore, guarentita dalla Costituzione, il silenzio del nostro Statuto a questo riguardo permette egli di interpretare la legge in senso diverso?

Finalmente esaminerò eziandio la questione nel senso del dubbio che, nonostante tutti questi motivi, possa ancora rimanere.

Quanto agli inconvenienti, o signori, che reca con sè la pubblicità delle sedute nei Consigli comunali, mi basterà di invitarvi a considerare che nei comuni, trattandosi unicamente di interessi locali, egli è impossibile che le questioni, permettetemi la parola, non si personifichino quasi sempre; egli è difficile, dico, che dalle discussioni pubbliche in un Consiglio municipale non ne risultino dissapori fra i cittadini dimoranti nello stesso luogo, non ne risultino gravi dissensioni, e che da queste non ne derivino gravissimi pericoli, che la quiete pubblica ne venga turbata.

Oltre ai mali morali che possono venirne, vi hanno pure degli inconvenienti che possiamo dir materiali; ma quanto ai primi, cioè ai morali, ben sappiamo quale esperienza ne facesse la Francia.

Nella prima Costituzione repubblicana francese le sedute pubbliche dei municipi vennero espressamente permesse ed anzi prescritte, ma questa esperienza, o signori, non durò che tre anni, dal 1792 al 1795.

Nel 1795 si sostituì alla pubblicità di quelle sedute la pubblicità sola degli atti dei comuni, la quale non avea luogo neanche per mezzo della stampa, ma col solo deposito di essi presso la segreteria dei municipi; questa esperienza adunque

fornisce, secondo me, doppio argomento: fornisce prove degli inconvenienti provati nel lasciar pubbliche le sedute dei municipi, nel mentre istesso che chiaramente ci dimostra che là dove questa pubblicità si volle, fu prescritta nella Costituzione fondamentale dello Stato. Dissi che vi hanno eziandio degli inconvenienti materiali, e questi sono, per esempio, in molti palazzi civici, in molte case comunali la mancanza assoluta di appositi locali, ed in certe località la mancanza assoluta di mezzi per tutelare l'ordine, qualora disordini avvenissero; quindi io credo che partendo dalla base che molto minori siano gli inconvenienti del tenere le sedute non pubbliche di quelli che possano nascere dal praticare un contrario sistema, io credo di poter venire a dimostrarvi, come mi sono proposto in secondo luogo, che la legge del 7 ottobre 1848 si oppone direttamente a questa pubblicità, che non fa nessuna distinzione, poichè non parla di sedute pubbliche. È un fatto incontestabile che ai comuni sono affidate le revisicni delle liste elettorali; che direste voi se fosse lecito ai comuni di aprire le sedute quando si discute sui richiami insorti intorno alle liste elettorali? Voi mi direte la prudenza dei municipi farà sì che allora le sedute non saranno pubbliche; ma il Governo potrebbe esso impedirle. Od egli può sempre ciò fare, o non lo può mai, poichè la legge face? Questo adunque mi fa credere che non essendosi mai parlato in nessun caso di sedute pubbliche, le quali sarebbero in molti casi nocive, se ne possa con sicurezza dedurre che la legge non vuole questa pubblicità.

Havvi ancora un'altra circostanza, la quale appunterete forse di frivola ragione; ma le ragioni anche tenui, in mezzo a molte importanti, possono anch'esse avere qualche peso; questa la trovo nell'obbligo che vedo ripetutamente indicato di convocazione dei Consigli comunali sempre per iscritto. Ora, quando sono aperte le adunanze municipali, massime dei Consigli generali nelle tornate di primavera e di autunno, quale necessità vi potrebbe essere di convocare per iscritto i consiglieri, quando, essendo pubbliche le sedute, se ne conoscono i verbali e gli ordini del giorno? (*Bisbiglio*) Da questo io deduco che l'indole della nostra legge è siffatta, che il legislatore non intendeva di ammettere le sedute pubbliche. Non parlo dell'articolo 171, il quale dice che il comune deve avere un ufficio dove si delibera. Io credo che si ha un bel dire, ma il pubblico non s'invita ad intervenire in un ufficio per sentire le deliberazioni dei Consigli municipali. Questa disposizione prova eziandio che la legge non era d'indole tale, non avea quelle tendenze che potevano condurre il legislatore a permettere la pubblicità. Vi ha poi l'articolo 232, il quale, secondo me, toglie ogni difficoltà. Voi trovate nella legge comunale del 7 ottobre 1848 una disposizione che è comune a tutti i Consigli con quella legge fondati. Ora questi Consigli sono i Consigli generali, i Consigli delegati, i Consigli provinciali e divisionali. Dunque se noi ammettiamo la pubblicità ai Consigli municipali, la legge essendo eguale per tutti, non vi ha motivo per cui essa non si debba concedere anche ai Consigli provinciali ed ai Consigli divisionali.

Ma l'articolo 232 stabilisce che i Consigli divisionali potranno ordinare la stampa e la pubblicazione dei processi verbali delle loro sedute. Ora io faccio questo ragionamento: se i soli Consigli divisionali possono ordinare la stampa e la pubblicazione dei processi verbali, come si farà a concedere le sedute pubbliche ai Consigli municipali ai quali non è nemmeno permessa la stampa dei processi verbali?

A questo proposito aggiungerò essere già succeduto che siasi voluto fare la stampa dei verbali dei Consigli provinciali, per deliberazione di questi Consigli medesimi, e che vi

furono intendenti i quali, eseguendo la legge, dissero che i Consigli provinciali non avendo dimandato la facoltà di fare questa stampa, questa doveva rimanere non a carico delle provincie, ma a carico di chi l'aveva fatta eseguire, perchè non si possono fare spese che non siano portate in bilancio, e che per conseguenza la stampa non poteva essere permessa senz'altro fosse compresa la spesa nel bilancio. Ripeto adunque che l'articolo 252 coll'autorizzare la pubblicazione dei processi verbali dei soli Consigli divisionali spiega come la legge non intendesse ammettere la pubblicità delle sedute per tutti gli altri Consigli.

Havvi poi, o signori, un articolo che, secondo me, esclude ogni difficoltà, ed è l'articolo 255. Io vi prego qui di osservare, e converrete facilmente meco, che in questo articolo vi ha veramente una disposizione legislativa la quale, qualora vogliate permettere la pubblicità delle sedute, vi sarà giuoco forza di abolire; in quest'articolo si dice, che non solo le funzioni di tutti i consiglieri (questo è nel titolo delle *disposizioni comuni a tutti i Consigli*) sono gratuite, ma che nessuno può ricusarvisi, sotto pena di perdita dei diritti elettorali per anni cinque.

Dietro quanto è prescritto in quest'articolo, vorreste voi, o signori, obbligare i cittadini ad assumere il carico di consigliere municipale, quando nel medesimo tempo li obbligaste a sottostare a quella maggioranza la quale pretende alla pubblicità? (*Bisbiglio*) Se questo sistema fosse acclamato all'unanimità non vi sarebbe certamente molta difficoltà nell'applicazione di quest'articolo, ma se volete che una semplice maggioranza abbia diritto ad obbligare la minorità a sottostare a sedute pubbliche, in questo caso scaricate i cittadini da quest'obbligo; perchè tra i pacifici cittadini molti vi sono non atti a parlare in pubblico, ed altri per altri motivi volendosi astenere dal far parte di questo Consiglio, sarebbe una vera tirannia l'obbligarli ad assistere in sedute pubbliche, quand'essi non intendessero di prendervi parte a questo patto.

Questi sono gli articoli principali sui quali io chiamo la vostra attenzione, e i quali a parer mio dimostrano, come già dissi, che il legislatore non intendeva di ammettere le sedute pubbliche: ma vi è poi un altro motivo, ed è quello desunto dalla natura stessa di questi corpi morali.

Che cosa sono in sostanza questi corpi morali? Essi sono semplici amministratori. Le Camere tengono le sedute pubbliche, ma trattano le questioni politiche, fanno le leggi, e non scendono mai a questioni nè del mio, nè del tuo, e quindi le sedute possono essere pubbliche senza gravi inconvenienti. Le Camere insomma non amministrano: ma che di regola generale si debba o si possa amministrare in pubblico, questa sarebbe una cosa affatto nuova; chè se si dovessero ammettere le sedute pubbliche nei Consigli municipali, saria d'uopo assoggettarle a molte e molte restrizioni, per le quali esse diverrebbero assai meno frequenti.

Non parlo poi della necessità che vi sarebbe stata, quando il legislatore avesse voluto ammettere le sedute pubbliche, di fare un regolamento. Nè mi si risponda che questo regolamento dovrebbe soltanto emanare dallo stesso Consiglio deliberante, perchè in regola generale non si tratterebbe più dell'amministrazione interna di questi corpi, non si tratterebbe già di quel regolamento interno che la legge comunale dà facoltà a ciascun municipio di fare, ma sibbene di un regolamento ben più importante, il quale per certi rispetti dovrebbe emanare dal potere legislativo, e per certi altri potrebbe forse essere sufficiente il concorso del potere esecutivo.

In questo stato di cose credo fermamente che la legge

17 ottobre 1848, nel modo con cui è fatta, non consacra certamente la pubblicità delle sedute, sicchè da questa non se ne può dedurre come stabilito il diritto.

Osservava il deputato Buffa che secondo il sistema dei liberi Governi è permesso tutto ciò che non è proibito, come secondo il sistema dei Governi assoluti è proibito tutto ciò che non è permesso.

Ma io prego la Camera di voler distinguere. Il principio emesso dall'onorevole preopinante è buono per gli individui; ma quanto ai corpi morali che esistono in forza di legge, essi fanno solo ciò che la legge loro permette di fare.

Io ho detto che le Costituzioni generalmente portano espressa la facoltà di tenere le sedute pubbliche, in quei casi nei quali credono di poterle ammettere. Una persona la quale ebbe la compiacenza di esaminare, per conto mio, le leggi e Costituzioni dell'Europa e dell'America, non ne trovò che tre sopra sessantasei le quali conservino la pubblicità delle sedute dei Consigli municipali; quella di Francia, cioè del 1790, abolita in tal parte, come dissi, tre anni dopo; quella del Belgio del 1831, e quella austriaca del 4 marzo 1849.

Di quest'ultima stiamo a vedere quale sarà l'esecuzione: quanto a quella del Belgio, è certo che la Costituzione belgica dice, che le istituzioni comunali e provinciali siano rette da leggi, le quali leggi assicurino la pubblicità delle sedute dei Consigli municipali, secondo le restrizioni portate dalle leggi stesse: niuno mi potrebbe negare, o signori, chè la nostra Costituzione ha molta somiglianza con quella del Belgio, come pure è fatto incontrastabile che fra tutte le Costituzioni che si ebbero sotto gli occhi quando si formò la nostra, quella che ci servì di guida si fu la Costituzione del Belgio.

Ora attendete per poco, o signori, a questo argomento; la Costituzione belgica dice: *Le sedute delle Camere sono pubbliche*; la Costituzione belgica dice ancora: *Le adunanze dei magistrati sono pubbliche*; la Costituzione belgica dice infine: *Le sedute dei municipi sono pubbliche*, secondo la restrizione della legge; nello stesso ordine preciso, e quasi cogli stessi termini, nel nostro Statuto sta scritto: « Le sedute della Camera sono pubbliche, le adunanze dei magistrati sono pubbliche; » e poi: « Le istituzioni comunali, provinciali e divisionali sono rette da leggi. »

E qui esso si ferma: la Costituzione belgica con queste leggi assicura la pubblicità; il nostro Statuto si tace. Io penso adunque d'esser nel vero portando opinione, che nella guisa istessa in cui la legge fondamentale dello Stato si esprime esplicitamente riguardo alle sedute pubbliche, per le Camere ed adunanze dei magistrati, così si sarebbe potuto esprimere per le sedute pubbliche dei Consigli comunali, provinciali e divisionali, quando il legislatore lo avesse creduto necessario.

L'esempio poi che, secondo me, dovrà meglio convincervi, si è quello di quella nazione il cui paese tuttodì sentiamo appellare come la terra classica della libertà, l'Inghilterra. In Inghilterra le sedute dei Consigli municipali non sono pubbliche. L'atto del 1835 provvede alle più minute particolarità nell'intento di apportare una radicale riforma nel sistema municipale, eppure in questo atto non si ammise altra pubblicità che la presentazione dei conti ad ogni semestre, pei quali conti il Consiglio comunale nomina due auditori, da cui se ne fa l'esame e se ne ordina la stampa. Un esemplare dei conti si mette a disposizione dei cittadini, i quali possono consultarli e domandarne copia, mediante il pagamento di un discreto diritto.

Dalla serie di fatti ch'ebbi l'onore d'esporgvi, o signori, io credo di poter francamente conchiuderne che la nostra legge, fondata qual è sull'esempio di Costituzioni di altri paesi, non

intende parlare della pubblicità delle sedute, che questa legge anzi non ammette questa pubblicità.

In questo stato di cose, o signori, io non credeva di poter dubitare sull'interpretazione possibile della legge; spero che vorrete per parte vostra almeno ammettermi (se pari non è alla mia la convinzione vostra) che vi esiste un dubbio, che questo dubbio fu pel potere esecutivo preponderante per la negativa, dacchè egli si ebbe il parere del Consiglio di Stato in sezioni riunite; questo dubbio, voi dite, non doveva risolverlo il Governo, perchè il Governo non poteva interpretare la legge: ma, buon Dio! il potere esecutivo non ha la facoltà d'interpretare in modo autentico la legge, ma la facoltà di interpretarlo per quanto è necessario alla sua esecuzione, altrimenti ad ogni tratto egli si troverebbe arrestato. (*Rumori*) Sì, o signori, il Governo avrebbe troppi inciampi se non gli fosse lecito di usare in certi casi di quella interpretazione che non è autentica, non è obbligatoria per tutti, ma che intanto provvede alla esecuzione d'una legge.

In questo dubbio, o signori, quale è l'autorità che deve prevalere? Il Consiglio municipale è autorità amministrativa, l'intendente è autorità amministrativa, ed è autorità amministrativa sopra tutte le altre il Ministero. Quindi il Ministero poteva dire: finchè non emanino provvedimenti legislativi, io non credo che la legge ammetta questa pubblicità.

Dopo queste spiegazioni che riassumono tutte le ragioni che il Governo è in caso di dare alla Camera a questo riguardo, e che, qui ripeto, quanto a me sono convincenti, vengo alla circolare incriminata.

Non parlo più di quelle parole, delle parole della responsabilità, le quali sono accompagnate di quelle altre, *in qualche modo* (lo che vuol dire, che queste parole non avevano per iscopo di respingere dal Ministero la responsabilità di questi atti); ma parlerò bensì dell'ultima parte di essa da cui si deduce un rimprovero per avere imposto una prescrizione, cioè un obbligo ai comuni che prima non avessero. Ma se bene ritenete le parole della circolare, voi vedrete che non fu imposta obbligazione alcuna. E qui io per il primo conosco che havvi nelle nostre leggi una lacuna; ma, o signori, non credete già che questa lacuna sia accidentale; dal momento che i Consigli comunali, provinciali e divisionali sono semplici amministratori, come lo sono infatti, dal momento che ricevono il mandato dei loro elettori, il legislatore credette inutile la pubblicazione di quegli atti che si fanno con una procura degli interessati.

Ad ogni modo dico, che se si può ottenere la pubblicazione degli atti i più essenziali, questo si deve fare. Ed a ciò avvisava il Governo, e non ad altro; poichè esso non intendeva di imporre veruna obbligazione in mancanza di un atto legislativo. Intanto però, ritenendo il Ministero che la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernente il bilancio dei conti d'ogni esercizio non che di quelli altri che riguardano gl'interessi più generali potesse costituire un'utile garanzia ed un giusto appagamento per gli amministrati, nel mentre stesso che si riserva di promuovere appositi provvedimenti legislativi si esprimeva in questi termini: « Prego la S. V. non solo di voler officiosamente... (e non ufficialmente) invitare i Consigli a pubblicare i loro atti siccome sollevati prima della legge attuale, ma ben anche di prescrivere una tale pubblicazione per tutti quelli che sono soggetti alla di lei approvazione. »

Ora io dico che sono prima di tutto invitati *officiosamente*, quindi l'intendente è posto in avvertenza, perchè gli atti più importanti non siano da esso approvati senzachè siano pubblicati; ma l'intendente è egli forse una macchina per l'ap-

provazione? L'intendente è un uomo che ragiona e che giudica; quindi se trova utile che una deliberazione sia pubblicata prima della sua approvazione, richiede che si pubblichi prima che l'approvi.

Questo è quanto risulta dalla circolare, del che non credo che si possa fare un gran rimprovero al Ministero; in questo stato di cose io credo d'aver risposto alle interpellanze del deputato Buffa, sia per quanto spetta ai motivi per i quali la questione non venne riferita alla Camera prima d'aver ricorso alla circolare, e per ciò che riguarda ai punti di diritto che erano discutibili, e secondo i quali mi pare la cosa evidente, il quesito sciolto in modo soddisfacente, ed anche infine per quanto concerneva la circolare stessa. Del resto mi rimetto interamente al giudizio della Camera osservando però, che certamente se si contesta al potere esecutivo la facoltà d'interpretare le leggi per quanto concerne l'esecuzione delle medesime almeno si vorrà ammettere nel tempo istesso, che quando la Camera avrà espresso un'opinione, la portata di questa non sarà per uscire dai limiti di una semplice opinione perchè l'interpretazione autentica spetta sempre al potere legislativo e non ad una sola Camera.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Ravina.

**RAVINA.** L'interpellanza mossa dal deputato Buffa al ministro dell'interno e la questione che in essa si contiene sono di troppo maggior importanza di quel che a taluno possa forse a prima fronte apparire.

La stella che guidò i ministri in così fatta occorrenza, è lo avviso del Consiglio di Stato, rispettabile autorità certamente (*Ilarità*), ma tale stella questa volta invece di condurre i sette magi del Ministero a Betlemme, mi pare che gli abbia condotti alla China (*Risa prolungate*); ed invero il ministro dell'interno talmente fu conscio di non poter addurre ragioni di gran pondo, onde giustificare le sue istruzioni, che egli stimò di ricorrere ad altre ragioni che esso appellò di peso piccolo e minuto (*Nuova itarità*): ed a dir vero io le rinvenni di peso siffattamente minuto, ch'io penso che se vi fosse una bilancia degli infinitesimi, nemmeno su tale bilancia quelle ragioni sarebbero sensibili. \*

Da due fonti esso trasse gli argomenti suoi per dimostrare che esso aveva operato con ragione, con giustizia, con sapienza.

Primo dagli inconvenienti morali che dalla pubblicità deriverebbero; in secondo luogo, dagli inconvenienti che chiameremo fisici e materiali.

In primo luogo io debbo osservare che il signor ministro ha confuso interamente due cose distinte, cioè la pubblicazione colla pubblicità, cose essenzialmente diverse.

La pubblicazione degli atti dei Consigli municipali consiste nel far note le deliberazioni prese o col mezzo della stampa, o colla voce del banditore, od in qualunque altro modo; la pubblicità consiste nella facoltà fatta ai cittadini d'intervenire alla discussione: ognuno vede quanto divario sia tra l'una e l'altra, e però cade l'argomento che egli dedusse dell'obbligo di pubblicare certi atti solamente, e di non pubblicare gli altri, il che, secondo lui, esclude la pubblicità delle discussioni.

Gli inconvenienti morali, egli dice, sarebbero i tumulti che potrebbero nascere, le gare, le risse gli scandali, se i cittadini assistessero a queste deliberazioni; ma io dico, chi è il miglior giudice di questi inconvenienti, chi meglio può avvertirli che i consiglieri stessi dei municipi? Chi meglio di loro conosce il proprio popolo e l'indole degli abitanti? Chi ha più interesse a prevenire gli scandali? Chi meglio discerne la natura delle materie a trattarsi? Imperocchè queste ma-

terie non cadono già improvvisate dalla volta delle aule comunali, ma sono conosciute innanzi tratto. Per la qual cosa, qualora importuni schiamazzi, e rissa, e tumulti, e scandali potranno con probabilità paventarsi, sarà in facoltà dei Consigli di tenere le loro tornate segrete ed a porte chiuse; non sogliono forse ciò fare i tribunali? Non facciamo forse lo stesso noi in questa Camera deliberando che le nostre discussioni sieno segrete ogniqualvolta ragionevole motivo richieda questa prudente cautela? Nel modo stesso operar potranno i Consigli comunali con pari saviezza procedendo. Io stimo pertanto che ciò si debba lasciare al loro prudente arbitrio. Ma privare assolutamente e il popolo e i suoi consiglieri del diritto di pubblicità in ogni caso, in qualunque occorrenza, di qualunque materia si tratti quand'anche nessuno inconveniente possa conseguitarne, ma anzi molto giovamento, dico essere questo un procedere illegale, contrario ai principii di libertà, contrario ai diritti del popolo.

E certamente assai strana mi pare l'argomentazione che si fa in contrario, dicendo: ciò che la legge ha voluto permettere lo ha detto; questa pubblicità non è da veruna legge permessa, dunque non si può ammettere. Più ragionevolmente e con più retta logica io argomenterò dicendo, che la legge ciò che ha voluto che vietato fosse, lo ha proibito; niuna legge ha vietata questa pubblicità, dunque essa è lecita e permessa; essendo massima di giurisprudenza e di morale essere permesso tutto ciò che da niuna legge nè naturale nè positiva è proibito. Nè vale il dire, che se la pubblicità delle municipali deliberazioni fosse un diritto non si potrebbero mai fare in segreto, qualunque fosse il motivo che potesse militare contro la pubblicità. Imperocchè, quando nessuna legge non esistesse proibitiva delle pubbliche discussioni, quando vi soprastesse pericolo di grave scandalo, e di tumulti, ciò sarebbe vietato da imperiose considerazioni di ordine pubblico, e perciò dalla suprema legge di natura.

Con quanto dissi in fin qui avrei già bastantemente risposto a ciò che si soggiunge dai propugnatori della contraria opinione, cioè che tumulti e scandali sarebbero tanto più da temersi nei luoghi dove la guardia nazionale non essendo per anco ordinata, non avrebbero i consigli mezzo alcuno di comprimere i tumultuanti, di frenare i riottosi. Ma qui mi giova notare che la guardia nazionale vuol essere ordinata in ogni comune; e però non si può dedurre argomento da uno stato anormale che non può nè debbe durare. Del rimanente è cosa ovvia il rispondere che nelle città e nelle terre più popolose, dove i cittadini potranno affollarsi in considerevole numero nelle sale comunali, la guardia nazionale non manca; e che nelle piccole terrecciuole non che si possa temere che numerose turbe siano per accorrere alla discussione di pochi consiglieri, per lo più contadini, a grande stento ragunar si potranno in sufficiente numero i consiglieri medesimi, il più vi interverrà forse qualche volta il parroco, il vice-curato o il maestro di scuola, uomini tutti di pace. E certamente non sarà nè a Cavoretto, nè a Santa Margherita (*Ilarità*) che si avranno a temere quelle influenze, quelle agitazioni, quelle tempeste tribunizie delle quali si è parlato; chi paventerà in cotali castelluzzi, *luctantes ventos, tempestatesque sonoras*, di tanta furia, che si richieda tutta la podestà e l'imperio di Eolo per raffrenarli? Mi pare pertanto che addurre argomenti di questa natura sia un parlare non davvero, ma da scherzo.

Ma continuando il ministro dell'interno ci disse che in molti comuni non esistono sale abbastanza capaci per contenere coloro che potrebbero accorrervi. Quando ciò sia vuol dire che i primi ad accorrere saranno gli ammessi, e che gli ultimi rimarranno in piazza. Che se i comuni vorranno sale

più capaci, a loro toccherà il provvedersene. Del resto se i Consigli di tali comuni volessero tenere le loro adunanze all'aere libero e a cielo scoperto in qualche vicino prato, ovvero sotto l'olmo o la quercia del comune, chi potrebbe loro vietarlo? Tanto più essendo questi alberi l'amore e la delizia delle borgate e de' villaggi, e riputati essendo venerandi e quasi sacri per consuetudine tramandata fin dal medio evo.

Nei luoghi aperti e d'orizzonte spazioso, o signori, suole l'umana mente sollevarsi a più alti pensieri, sogliono le idee essere più chiare, più nobili, più generose, ed esprimersi con maggior libertà e franchezza. Non istarò ad intrattenere la Camera delle antiche adunanze di Roma, di Atene (*Ilarità e mormorio*) ed altre greche repubbliche; tacerò delle famose diete nei campi di Roncaglia; passerò con silenzio i celebri campi di marzo e di maggio che in Francia avevano luogo sotto i re Merovingi e sotto i Carolingi, e poi furono soppressi sotto i re Capeti, principalmente nei tempi posteriori, allorchando tutto si trattava fra le tenebre del misterio, e insieme col silenzio e col buio del segreto s'introdusse il più perfetto dispotismo.

Di queste antiche adunanze io non parlo, ma citerò nobili esempi e dirò, per provare l'efficacia del parlare nei luoghi aperti, che san Pietro in Antiochia convertiva al cristianesimo 6000 persone con un sol discorso; dirò che Maometto predicava e interpretava il Corano in mezzo ai campi col dorso appoggiato ad una palma; con qual felice successo nessuno è che lo ignori che il famoso Giovanni da Vicenza, domenicano, predicava la pace in mezzo alle campagne di Verona a 60,000 persone, per ispirito di parte accanite le une contro le altre, e tutte le riduceva a concordia; san Luigi, il migliore dei re di Francia, sedeva sotto una quercia mentre rendeva giustizia a' suoi sudditi. (*Mormorio*)

*Voci.* Non è la questione.

**RAVINA.** Che dirò poi delle recenti adunanze di mezzo milione d'uomini, in mezzo alle quali con istupenda efficacia arringava Daniele O'Connell? Vedete adunque con quanta ragione abbia detto il signor ministro dell'interno essere questi argomenti di poco peso.

Ma qui ecco venire in campo il cavallo di battaglia della contraria opinione!

Il sistema, si dice, era tale; nei tempi andati queste adunanze erano sempre segrete. *Sistema!* bella parola greca si è questa, ma per certo non è questo il sistema di Copernico, nè di Tolomeo, nei quali tutto è luce, tutto è moto, ed armonio; qui tutto è tenebre, quiete e silenzio.

Strano sistema invero, sistema di Governi dispotici, sistema della troppo nota *certa scienza e piena possanza*, sistema dove il *sic volo, sic jubeo, stat pro ratone voluntas* tiene il luogo della ragione e del dritto.

E chi non vede che se questo è il sistema del dispotismo, debbe il sistema contrario prevalere *ipso jure* ne' Governi liberi? E che quando lo Statuto ci faceva lieti di libere istituzioni, tutto ciò che allo spirito di esse ripugna deve intendersi abrogato e mutato?

Non mi si alieghi pertanto la contraria consuetudine, e tanto meno la prescrizione. Primieramente io dubito che quest'uso sia stato perpetuo od universale, del che nessuna prova si adduce; in secondo luogo io noto che se vi è prescrizione, questa dovrebbe profittare ai Consigli municipali contro le popolazioni.

Nel caso nostro sono appunto i Consigli comunali che rivendicano questo diritto in favore delle popolazioni.

Ma vediamo quali sieno i motivi del non essere il pubblico, generalmente parlando, intervenuto a queste adunanze nei

tempi andati. Se noi passiamo a rassegna tutta la passata legislazione, nè legge, nè editto regio, nè lampoco istruzioni ministeriali esistono che proibisse il popolo da queste adunanze. Dico adunque essere stato questo divieto o un mero arbitrio e beneplacito dei Consigli municipali, ovvero convenire dire che sia ciò provenuto dal non curarsi le popolazioni di intervenirevi, e questo perchè? Perchè nei Governi dispotici è cosa superflua, anzi pericolosa ai privati il travagliarsi delle cose pubbliche, imperocchè essendo la delazione il principale strumento di sì fatti Governi, ogni angolo contiene una spia che tosto rapporta una parola, ogni osservazione che si faccia intorno alle pubbliche provvisioi è alle deliberazioni delle podestà; e perciò la via più sicura è quella del silenzio, anzi della ignoranza, perchè chi conosce una materia ed ha meditato sopra di quella, ama parlarne e comunicare agli altri le idee proprie; ond'è che in questi Governi invalse generalmente questa vile massima di schiavesca prudenza: lasciamo governare a chi tocca, a noi è riserbata soltanto la gloria dell'ubbidire; vera massima di servitù orientale.

Nè maggior forza ed autorità può avere l'esempio di qualche altra nazione estera, come della Francia. Primieramente io non so e dubito forte che il segreto delle adunanze municipali continui tuttavia, e sia per continuare ancora in Francia. Ma quand'anche ciò fosse, l'esempio della Francia non fa; più a proposito d'assai è l'esempio del Belgio, imperocchè tanto la natura dei Belgi quanto la loro Costituzione molto si confà colla nostra, e pare dover essere piuttosto imitato l'esempio di quella nazione che quello della Francia; e qui mi giova dalla questione di legalità sollevarmi a più alte considerazioni politiche. Notò colla solita sua profondità Niccolò Macchiavelli, che le grandi imprese degli Stati non si possono eseguire senza l'aiuto dei popoli e delle moltitudini. Questi popoli perchè operino cose grandi vogliono essere non solamente armati, ma ampiamente provveduti di abbondante suppellettile intellettuale e di libere istituzioni; e Tacito, quello scrittore così facendo di cui ogni frase, ogni sentenza merita di essere lungamente meditata dagli uomini politici, fra le ragioni che adduce, e del non aver più Roma prodotti storici liberi e robusti quali aveva anticamente, adduce il segreto in cui si tenevano le cose pubbliche.

Ma se il segreto e le tenebre sono proprie dei Governi tirannici, noi che siamo costituiti in libertà dobbiamo camminare per la via contraria.

Finirò col dire che nel medio evo, quando le repubbliche italiane fecero prodigi di valore, prodigi tali che se fossero stati uniti colla concordia delle città, certamente l'Italia più non sarebbe da lungo tempo preda e bersaglio dei forestieri e di barbari; allora si facevano le deliberazioni pubblicamente; si radunavano questi Consigli nei tempj e nelle logge, le quali sono porticati aperti al pubblico o da tutti i lati, o da parecchie parti. Là si parlava liberamente, e il cittadino che ascoltava si educava a libertà, concepiva nuove idee, rettificava quelle che non erano sane. Così parimente avverrà presso di noi. Molte opinioni false allignano talvolta nel popolo, ebbene ammettetelo alle adunanze degli uomini savi, e queste opinioni si correggeranno.

Molte voci corrono caluniose; lasciate che il popolo frequenti la scuola di quegli uomini che sono fatti per illuminare i più ignoranti e trionferanno la forza e la luce del vero.

Signori, noi ci siamo costituiti a capo della libertà e dell'indipendenza d'Italia; se vogliamo ottenere questo fine, lasciamo che tutto corrisponda all'alto intendimento, e allora, oh allora sì voi vedrete l'Italia sedere sul seggio che le con-

viene fra le nazioni di Europa, rispettata, temuta, vestita di dignità, di maestà, di gloria, e allora nè diserzioni di papi, nè tradimenti di duchi e di re, nè tenebrose macchinazioni gesuitiche, nè raggiri di oligarchi ci potranno precludere la via che debbe condurci a sì felice e sospirata meta. (Bravo! bravo!)

**JACQUEMOUD GIUSEPPE.** Messieurs, je ne suivrai pas l'honorable député Ravina sur le vaste champ où il a conduit la discussion. Il s'agit des interpellations de l'honorable député Buffa, qui soulèvent deux questions, l'une de droit administratif, l'autre de droit constitutionnel. Je ne sortirai pas la discussion de ses véritables limites.

Ne perdons pas de vue, messieurs, que nous ne sommes point appelés actuellement à examiner s'il est utile ou non d'autoriser la publicité des séances des Conseils communaux. Les raisons qui militent pour ou contre ce système seront approfondies par la Chambre, lorsqu'elle sera saisie d'un projet de loi sur cette matière; mais il s'agit seulement de savoir si dans l'état actuel de notre législation les Conseils communaux ont le droit ou la faculté de rendre leurs séances publiques, et par conséquent si le Ministère a mal interprété la loi communale du 31 octobre 1848, dans sa circulaire du 13 mars dernier.

Telle est la question administrative.

La Chambre est-elle en droit d'exiger que le Ministère se conforme à l'interprétation que la majorité aurait manifesté, soit par un ordre du jour plus ou moins motivé, soit même par un acte de censure?

Telle est la question constitutionnelle.

Pour bien apprécier la première question, je crois qu'il importe de remonter à la première loi qui a organisé le système communal dans notre patrie, c'est-à-dire au règlement annexé à l'édit du 15 septembre 1738, portant la péremption générale, qui a fixé les bases du système communal dans le duché de Savoie. L'article 24 de ce règlement contient les dispositions suivantes:

« Tant à l'occasion des dites assemblées ordinaires que des extraordinaires que l'on tiendra, suivant l'exigence des cas, il sera permis à ceux qui auront quelque chose à notifier au Conseil, soit pour leur intérêt propre, soit pour l'intérêt de la commune de s'y présenter, et seront admis chacun en particulier à l'assemblée, les uns après les autres; ils exposeront leurs faits et demandes, après quoi les recourants étant sortis, le Conseil délibérera ce qu'il y aura à faire sur les dites propositions, et le tout sera couché dans la délibération du jour. »

Je m'abstiens de faire des commentaires sur cette disposition, car il en résulte évidemment que le règlement de 1738 n'admettait pas la publicité des séances des Conseils communaux.

Le règlement pour les communes, publié en Piémont le 6 juin 1775, ainsi que l'instruction générale du 30 mai 1840, ne sont que le développement du règlement de 1738, et il a toujours été admis que les séances des Conseils communaux n'étaient pas publiques.

Une nouvelle loi communale a été publiée le 27 novembre 1847; mais elle a gardé le silence sur la publicité des séances des administrations communales, et ce silence a été interprété comme la continuation du système contraire à la publicité.

C'est dans cet état de choses que notre immortel Statut a été promulgué le 4 mars 1848. Mais il n'a introduit le principe de la publicité que dans les articles 52 et 72 pour les séances des Chambres parlementaires, pour les audiences des

tribunaux en matière civile et les débats en matière criminelle. Je ne connais qu'une seule monarchie constitutionnelle en Europe qui admette le principe de la publicité des séances des Conseils généraux et des Conseils municipaux : c'est la Belgique; hé bien, messieurs, on a cru nécessaire de poser le principe dans la Constitution même.

On lit en effet dans l'article 108 de la Constitution belge ces dispositions :

« Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

« Ces lois consacrent l'application des principes suivants :

1° L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du Gouvernement près les Conseils provinciaux ;

2° L'attribution aux Conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;

3° La publicité des séances des Conseils provinciaux et communaux, dans les limites établies par la loi ;

4° La publicité des budgets et des comptes ;

5° L'intervention du roi ou du pouvoir législatif pour empêcher que les Conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général. »

Les rédacteurs de notre Statut avaient sous les yeux la Constitution belge ; car il en ont copié textuellement plusieurs articles, et s'il n'ont pas introduit un article analogue à cet article 108, c'est qu'ils ne voulaient pas admettre la publicité des séances des Conseils provinciaux et communaux. Il était d'autant plus le cas d'en parler qu'une telle publicité est un droit accordé aux citoyens, et surtout qu'il s'agissait d'un droit dont nous n'avions jamais joui ni pour les Conseils provinciaux, ni pour les Conseils communaux.

On a objecté que, dans les Gouvernements absolus, tout ce qui n'est pas permis est défendu, tandis que sous les Gouvernements constitutionnels, tout ce qui n'est pas défendu est permis, et on en a tiré la conséquence que les Conseils communaux ont le droit de rendre leurs séances publiques.

J'admets le principe posé quant aux individus : mais je le nie quant aux corps moraux consultatifs ou administratifs, institués dans l'intérêt de la chose publique, autrement il s'en suivrait que le Conseil des ministres, le Conseil d'État, les administrations des hôpitaux et des établissements de bienfaisance, etc., pourraient aussi rendre leurs séances publiques.

La loi provinciale de Belgique promulguée le 30 avril 1831, pose formellement le principe de la publicité dans l'article 31 qui est ainsi conçu :

« Les séances du Conseil sont publiques ; néanmoins l'assemblée se forme en Comité secret, sur la demande du président ou de cinq membres, ou sur la demande du gouverneur ; elle décide ensuite si la séance peut être reprise en public sur le même sujet. »

Cette publicité est très-large relativement aux Conseils provinciaux ; elle est plus restreinte pour les Conseils communaux ; voici comment s'exprime l'article 71 de la loi communale belge du 30 mars 1836 :

« La publicité des séances du Conseil est obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet :

1° Les budgets, à l'exception du chapitre des traitements et des comptes ;

2° Le principe de toute dépense qui ne peut être couvert par les revenus de l'année ou le solde en caisse de la Commune, ainsi que les moyens d'y faire face ;

3° La création d'établissements d'utilité publique ;

4° L'ouverture des emprunts ;

5° L'aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d'hypothèques, les partages des biens indivis ;

6° La démolition des édifices publics ou des monuments anciens.

« Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres présents pourront par des considérations d'ordre public et à cause d'inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique.

« La publicité est interdite dans tous les cas où il s'agirait de questions de personnes, même aux termes des paragraphes précédents.

« Dès qu'une question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis-clos, et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.

« Dans tous les autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu'elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance. »

Vous voyez, messieurs, que cette loi prévoit tous les cas ; elle rend la publicité obligatoire pour les questions financières, elle la défend pour les questions de personnes, et elle la déclare facultative pour les autres.

Or je vous le demande, messieurs, comme peut-on supposer que si les rédacteurs de notre dernière loi communale du 31 octobre 1848, eussent entendu admettre la publicité des séances des Conseils communaux, ils n'eussent pas formulé des dispositions pour régler cette publicité. Ils avaient sous les yeux les lois belges qui pouvaient leur servir de guide et ils ont gardé au contraire le silence le plus absolu.

Dans l'ordre logique on devait commencer par s'occuper de la publicité des Conseils divisionnaires avant les Conseils communaux ; mais on n'a fait mention des premiers que pour exclure au contraire toute publicité par l'article 252 qui permet seulement aux Conseils divisionnaires d'ordonner l'impression et la publication de leurs procès-verbaux. Bien plus, les dispositions de l'article 115 sont inconciliables avec le système de publicité des séances communales.

D'après ces considérations le silence de la loi doit être interprété contre la publicité des séances des Conseils communaux.

Qu'on me montre un texte de loi qui accorde aux Conseils communaux la faculté de rendre leurs séances publiques ? Ce texte n'existe pas. Sur quels fondements voudrait-on faire reposer cette faculté ? Sur le droit des citoyens de connaître les actes de l'administration municipale ; mais alors, dans ce système, la publicité ne serait plus une faculté accordée aux administrateurs, ce serait un devoir pour eux correspondant au droit des citoyens ; la publicité serait donc obligatoire toujours et pour toutes les administrations. Aucun de mes honorable adversaires ne veut admettre une pareille conséquence ; il faut donc reconnaître que le principe qu'ils invoquent n'est pas exact.

En vain dirait-on que la publicité des séances des Conseils communaux est une conséquence du système représentatif ; si l'on considère en effet les divers Gouvernements constitutionnels de l'Europe, on reconnaîtra que cette publicité n'existe que dans le Gouvernement de la Belgique, et en vertu d'un article spécial de sa Constitution.

Je n'abuserai point des moments de la Chambre pour rappeler les longues discussions qui ont eu lieu sur cette

question en France en 1851, en 1854 et en 1857. On a fini par déclarer dans l'article 29 de la loi du 15 juillet 1857 que les séances des Conseils communaux ne seraient pas publiques et que leurs procès-verbaux ne pourraient être publiés qu'avec la permission de l'autorité supérieure.

Il est du devoir du Ministère de faire exécuter les lois. L'honorable député Buffa a dit qu'il n'avait pas le pouvoir de les interpréter; je lui réponds qu'il y a deux espèces d'interprétation: l'interprétation légale qui est exclusivement dans les attributions du pouvoir législatif, et l'interprétation exécutive qui est abandonnée au jugement de celui qui est chargé de l'application de la loi.

L'exécution d'une loi n'est pas une œuvre mécanique; c'est une œuvre de raisonnement et de logique qui est confiée au discernement de celui qui est obligé d'en faire l'application, en vertu des principes généraux, même aux cas que la loi n'a pas spécialement prévus. Sans cette latitude il faudrait recourir à chaque instant au pouvoir législatif et il serait impossible d'exécuter aucune loi. En conséquence le Ministère était dans la limite de ses attributions lorsqu'il a décidé que la loi du 31 octobre 1848 n'admettait pas la publicité des séances des Conseils communaux: il lui appartenait encore de prendre cette décision d'une manière générale par forme de circulaire, puisqu'il est tenu de faire observer la loi d'une manière uniforme dans toutes les communes du royaume.

Si un Conseil communal a pris une délibération pour rendre ses séances publiques, et qu'il croie que ses attributions ont été violées par le refus d'autoriser l'exécution de cette délibération, l'article de la loi communale lui trace la marche à suivre pour obtenir justice par voie administrative.

L'honorable député Buffa ne sait indiquer aucun article de loi qui aurait été violé par M. le ministre de l'intérieur dans sa circulaire; on ne pourrait donc jeter aucun blâme sur sa décision: les uns peuvent trouver que l'interprétation ministérielle donnée au silence de la loi n'est pas logique, les autres peuvent croire que cette interprétation est très-logique; mais appartient-il à la Chambre de trancher ce doute autrement que par un acte législatif? Je ne le pense pas, et c'est ici que porte la question de droit constitutionnel.

La Chambre a le droit de surveiller les actes des ministres; elle a le droit de les accuser et de les traduire devant l'haute Cour de justice, mais il n'est pas dans ses attributions d'exiger qu'ils suivent ses conseils; autrement, que deviendrait la responsabilité ministérielle? Je dis que la Chambre commettrait une usurpation de pouvoirs en voulant obliger les ministres à adopter l'interprétation qu'elle voudrait lui suggérer concernant la loi dont il s'agit, ou, en d'autres termes, qu'elle s'arrogerait une partie du pouvoir exécutif.

D'après ces observations il me paraît que soit que la Chambre approuve, soit qu'elle désapprouve l'interprétation donnée par le Ministère dans la circulaire du 13 mars, le doute soulevé sur la publicité des séances des Conseils communaux ne sera point résolu; il ne peut l'être que par la présentation d'un projet de loi.

La présentation d'un tel projet est essentiellement dans les attributions de la Chambre; elle peut en être saisie ou par le Ministère, ou par l'initiative qui appartient à chaque député.

Tel est, selon moi, l'unique moyen de sortir constitutionnellement de la difficulté qui a été soulevée.

**JACQUEMOUD ANTONIO.** Messieurs, il importe avant tout de ne pas laisser dévier la question du terrain naturel sur lequel elle doit être placée. Il ne s'agit pas ici de savoir de quelle manière la loi communale doit être interprétée, si c'est par une décision parlementaire ou par l'autorité judi-

ciaire supérieure: je ne parle pas de l'interprétation par l'autorité administrative; celle-ci est incompétente à cet égard, car elle ne peut faire que de l'arbitraire. C'est dire assez que les raisonnements de mon honorable homonyme baron Jacquemoud ne peuvent en aucune forme être acceptés dans la présente matière.

Poisons la question dans ses véritables termes: le Ministère pouvait-il émettre légalement et constitutionnellement la circulaire du 13 mars 1850? Je réponds sans hésiter: non, il ne le pouvait pas.

Cette circulaire interdisant la publicité des séances des Conseils communaux est un acte arbitraire, il faut dire le mot. Monsieur le ministre de l'intérieur, du dicastère duquel est émanée la prohibition, donne pour raison qu'il y avait doute pour lui sur le prescrit de la loi communale du 7 octobre 1848, et que dans la perplexité, dans le doute, il a pris le parti le plus sûr en prohibant la publicité des séances communales.

Pour moi je suis convaincu qu'il n'y avait aucun doute à cet égard: tout à l'heure je prouverai cette assertion. Mais je veux faire la part la plus large à monsieur le ministre, je veux admettre pour le moment avec lui qu'il pouvait surgir un doute sur le sens de la loi. Dans ce cas, les débats qui ont eu lieu au Parlement dans la séance du 31 janvier passé à l'occasion de cette même question devaient le tirer complètement de sa perplexité. Le caractère de la discussion et la physionomie de la Chambre en ce moment-là ne laissent pas lieu à hésitation. La Chambre, je me le rappelle très-bien, était d'avis que, vu le silence de la loi, il n'était pas le cas d'interdire la publicité des séances des Conseils communaux; elle était toute prête à lever les doutes du Ministère, à lui tracer la voie rationnelle à suivre dans un pays constitutionnel et libre comme le nôtre. Pourquoi n'a-t-elle pas donné une décision qui précisât la conduite ministérielle? C'est parce que le Ministère déclara alors: 1° que dans la nouvelle loi communale il serait formulée une disposition à ce sujet, disposition explicite dans un sens ou dans un autre; 2° qu'en attendant, et par mesure provisoire, il désirait obtenir l'avis du Conseil d'État; que, dans le cas où celui-ci se prononcerait négativement, le ministre ne passerait à aucun acte sans en prévenir la Chambre, et qu'alors, sur la proposition parlementaire qui serait faite, il ferait une déclaration pour ou contre la dite publicité, attendu qu'il voulait se réserver à cet égard sa liberté d'opinion.

D'après les termes de la déclaration ministérielle du 31 janvier passé, il est manifeste que le Ministère était dans l'obligation de s'abstenir d'agir, jusqu'à ce que la question fût de nouveau portée et débattue dans le Parlement. Aussi la Chambre, prenant en considération la déclaration ministérielle, ne décida rien sur la question, n'émit aucun conseil de direction pour le Gouvernement, ne vota aucun ordre du jour motivé à l'effet d'éclairer le Ministère, et de lever ses doutes. La conduite de la Chambre, on l'avouera, fut un réel acte de ménagement et de condescendance envers le Ministère. Je le répète, sans la déclaration du Ministère, il est évident que la Chambre lui aurait signifié ses intentions par un ordre du jour clairement motivé; cela est si vrai qu'un député ministériel, notez bien, messieurs, que je dis ministériel, avait proposé un ordre du jour ainsi formulé:

« La Chambre, prenant en considération les déclarations du Ministère, desquelles il résulte que le Gouvernement est occupé à élaborer une loi municipale qui donnera une solution à la question de la publicité des séances des Conseils communaux, passe à l'ordre du jour. »

Sur cet ordre du jour de l'honorable député Berghini on donna la priorité à un autre amendement plus général et plus complet, celui de l'honorable Lanza ainsi conçu :

« La Chambre, prenant acte des déclarations du Ministère, passe à l'ordre du jour. »

Vous le voyez, messieurs, il est bien établi par là que la Chambre ne s'est abstenue d'exprimer sa pensée constitutionnelle que sur la promesse faite par monsieur le ministre de traiter la question de la publicité des séances communales dans la future loi municipale, et surtout de ne prendre aucune détermination administrative sans en référer préalablement au Parlement. Certes le Parlement, désireux de la bonne administration des affaires publiques, est toujours très-disposé à lever les doutes du Ministère, à dissiper ses inquiétudes, à lui tracer la voie salutaire s'il veut la suivre. (*Ilarità*) Vous vous souvenez, messieurs, qu'il n'y a pas longtemps, monsieur le ministre des travaux publics, hésitant sur le sens de la loi et sur la marche à suivre, concernant le chemin de fer d'Alexandrie à Novare, nous disait : « Je me trouve dans le doute; tirez-moi de cette incertitude, il faut que je fasse marcher les travaux d'un pas sûr et décidé. » Hé bien, vous savez, messieurs, que nous nous sommes empressés de le tirer de sa perplexité, qui était bien naturelle; l'ordre du jour à ce sujet le mit complètement à son aise. Tous les jours cela se pratique dans d'autres Parlements; je pourrais vous citer un grand nombre de précédents, mais ces citations me conduiraient trop loin.

Je reviens au sujet qui nous occupe, et je dis que l'émission de la circulaire prohibitive du 13 mars dernier est une chose inconcevable, après ce qui s'est passé dans la séance du 31 janvier dernier. Comment donc ce fait administratif est-il advenu? Monsieur le ministre dit qu'il a consulté le Conseil d'État. Mais il sait bien que le Parlement n'a jamais voulu entendre citer l'avis du Conseil d'État; mais il sait bien que ce corps n'est pour lui qu'une voix consultative. D'autre part n'est-il pas hors de raison qu'à propos du sens à donner à une loi constitutionnelle, un Ministère aille suivre les errements d'un Conseil d'État qui n'est nullement institué sur des bases et selon des formes constitutionnelles, qui ne peut pour le moment que fonctionner d'après les traditions de l'ancien régime dont il est issu, et pour la refonte duquel un projet de loi est soumis au Parlement? Je reviens toujours à me demander comment cette malheureuse circulaire du 13 mars est sortie, ou plutôt s'est échappée des bureaux du Ministère. Si j'ai bien saisi et retenu les paroles que vient de prononcer monsieur le ministre, je vois qu'elle est arrivée au jour plus vite que monsieur le ministre lui-même ne s'y attendait. Cette circulaire aurait donc été confectionnée et aurait paru à son insu, par hasard, par subterfuge et comme par contrebande. (*Ilarità*) Ma supposition est tellement dans le vrai que monsieur le ministre nous disait tout à l'heure qu'elle ne portait pas sa signature. On sent que c'est à regret et comme sous la pression des exigences et des convenances ministérielles que monsieur le ministre couvre cette malencontreuse circulaire de sa responsabilité personnelle. De bonne foi, messieurs, peut-on s'expliquer de tels faits autrement que par l'existence d'une camarille cabinetaire, d'une bureaucratie qui, malgré l'avènement du régime constitutionnel, persiste, dans sa mystérieuse politique, à suivre religieusement les vieux errements de l'absolutisme, dont elle a été le suppôt? Bureaucratie ministérielle qui domine, entrave et compromet même les ministres, qui reste en permanence dans son officine administrative, malgré le changement des Ministères? (*Bene! bene!*) Office camarillaire qui agit souvent

à l'insu et contre les intentions du Gouvernement visible et réel? Agence d'un pouvoir à part, qui enfin, tant qu'elle ne sera pas estirpée, perpétuera, sous la Constitution, l'esprit de despotisme et d'arbitraire.

Je pourrais citer plus d'un fait à l'appui de mes suppositions; je n'en indiquerai qu'un seul. Il vous souvient sans doute, messieurs, de la question qui fut agitée ici il y a un mois, touchant un énorme abus de pouvoir commis par l'intendant général d'Anney à l'encontre du Conseil communal de la commune de Talloires. A ce sujet, monsieur le ministre Galvagno déclara tout d'abord qu'il ne connaissait pas le fait, et qu'il y était totalement étranger. Nous crûmes sans peine à son assertion. Malheureusement il dut prendre ce fait sous sa responsabilité; pourtant l'acte était émané non pas du Ministère, mais de la bureaucratie ministérielle.

Nos Ministères auront beau avoir de bonnes intentions, des vues conciliatrices, des tendances libérales; qu'importe tout cela, si tout cela est paralysé par une bureaucratie camarillaire dont ils sont, à contre-cœur, obligés de couvrir les actes de leur propre responsabilité? Ils sont honnêtes, mais timides, faibles (*Si ride*), pas assez courageux pour dompter la résistance occulte qui les comprime et les neutralise.

Je reviens au cœur de la question, et je tiens à prouver qu'il ne pouvait y avoir aucun doute pour le Ministère au sujet de la publicité des séances des Conseils communaux.

Il n'existe aucune disposition prohibitive dans la loi communale. En l'absence d'un texte formel, il est clair que la question devait se résoudre d'elle-même dans le sens affirmatif. En matière législative, toutes les fois que les intérêts de l'ordre et de la morale publique ne sont pas compromis, voici le seul principe à suivre : *Id licet quod non prohibetur*. Nulle interdiction n'étant formulée dans la loi communale, la publicité des séances municipales était censée permise.

Le système constitutionnel implique la liberté; le principe électif qui est son grand pivot, engendre de plein droit la publicité, cette suprême garantie de la sincérité des discussions et de l'honnêteté des délibérations qui roulent sur les matières d'intérêt général. A défaut d'un texte légal, toute disposition organique et réglementaire doit se préjuger dans le sens des lois fondamentales; or nos lois statutaires étant pour la liberté et l'égalité, sont nécessairement pour la publicité qui est leur garantie. Toutes les dispositions organiques ne peuvent pas être précisées littéralement. Pour lever le doute à cet égard, le premier devoir des administrateurs est de consulter l'esprit de la loi fondamentale.

On me dit qu'il y avait doute sur la matière et que le Ministère a dû par conséquent se livrer à une interprétation. Je réponds que non, et je soutiens qu'il n'y avait ici rien à interpréter. En effet, l'interprétation ne peut porter que sur un texte douteux, sur une formule équivoque; mais pour cela il faut que le texte existe. Si la loi communale eût contenu des dispositions obscures sur la publicité des Conseils communaux; si ces dispositions, ayant trait à ladite publicité exprimée en toutes lettres, eussent offert des contradictions, des ambiguïtés, alors, à la bonne heure, il y aurait eu lieu d'interpréter; mais aucun texte n'existe à cet égard; donc on ne peut rien interpréter.

Au surplus, l'article 73 du Statut déclare formellement qu'il n'appartient qu'au Parlement de faire des lois interprétatives obligatoires; donc, à supposer même qu'il eût été le cas de faire une interprétation dans le sens obligatoire pour les administrés, le Ministère ne pouvait pas se le permettre, il devait s'adresser à la Chambre.

Pour les affaires courantes, ces sortes d'interprétations et

de redressements des erreurs ministérielles se font au moyen d'ordres du jour motivés. On aurait bien à faire s'il fallait confectionner une loi toutes les fois qu'un Ministère vient dire : « Il y avait doute pour moi. » Sur les questions les plus évidentes, les Ministères, pour s'excuser d'un faux pas, allèguent toujours qu'il y avait doute et qu'ils ont dû interpréter.

Enfin, si la loi communale du 7 octobre 1848 n'a pas fait mention de la publicité des séances des Conseils municipaux, c'est parce que ceci est une question réglementaire, qui doit naturellement être remise à la discrétion des Conseils communaux eux-mêmes. Il entre dans leurs attributions de discipliner et de régler ces séances comme ils l'entendent. C'est une affaire d'organisme administratif tout à fait subalterne. Aussi, lorsque la loi communale sera soumise à la discussion législative, la question préalable à décider sera de savoir s'il appartient au pouvoir parlementaire d'entrer dans le petit domaine communal et d'en réglementer toutes les conditions. Trop réglementer la commune, c'est l'absorber.

Pour soutenir sa thèse, monsieur le ministre a recours à diverses inductions qu'il ne m'est pas possible d'admettre. Il vient de dire que si les séances des Conseils communaux étaient publiques, peu de personnes, en présence de la pénalité formulée par l'article 233, voudraient se charger du mandat communal. Je viens d'examiner cet article, et je n'hésite pas à dire que le citoyen qui n'oserait s'exprimer consciencieusement en public, n'est pas digne d'être conseiller, n'est pas digne d'exercer des droits politiques. Nous, représentants du peuple, ne parlons-nous pas tous les jours en public, et n'avons-nous pas le courage de nos opinions ? Les conseillers sont de représentants comme nous ; ils personnifient la commune comme nous personnifions la nation.

Il serait, ce me semble, assez singulier que nos concitoyens puissent entendre ce qui se dit à la Chambre et ne puissent avoir connaissance de ce qui se passe dans les Conseils communaux. Les conseillers communaux doivent avoir le courage de leurs opinions aussi bien que les députés.

Relativement à l'article 232, monsieur le ministre prétend que, dès qu'il est stipulé dans la loi que les Conseils divisionnaires peuvent ordonner l'impression et la publication des procès-verbaux, il s'ensuit que les séances des Conseils communaux sont censées ne devoir pas être publiques. Ici monsieur le ministre a confondu l'impression avec la publicité ; d'autre part, il n'est pas ici question des Conseils communaux. Le chapitre troisième n'a trait qu'aux Conseils provinciaux et divisionnaires.

Cet argument d'ailleurs peut se retourner contre lui ; car s'il faut une disposition législative expresse comme elle est exprimée dans l'article 232 pour que les Conseils divisionnaires puissent ordonner la publication de leurs procès-verbaux, je dis que par la même raison le Ministère ne peut pas ordonner, comme il est dit dans la circulaire du 13 mars, l'impression du compte-rendu des Conseils communaux, cet objet n'étant pas prévu par la loi sur les Conseils communaux. Le Ministère, en s'arrogeant cette faculté, aurait violé l'article 232 qu'il invoque. L'induction est contraire aux desseins de monsieur le ministre. Le raisonnement que je viens de faire est péremptoire.

Il nous a aussi allégué, pour soutenir la non publicité des séances municipales, que les Conseils communaux sont convoqués au moyen de billets d'avis. Je crois, pour mon compte, cet argument tout à fait hors de propos. Nous-mêmes ne sommes nous pas convoqués parfois au moyen de billets d'avis ? et cependant nos séances sont publiques

Les billets de convocation communale sont nécessaires soit

parce que tous les membres n'assistent pas toujours aux séances et peuvent ignorer ou oublier le jour de la séance, soit parce que les séances n'étant pas d'une grande fréquence régulière, la publicité est moindre là que dans une grande Assemblée parlementaire.

Monsieur le ministre a prétendu qu'en défendant la publicité des séances communales on avait pris pour règle la coutume antique, en vertu de laquelle ces Conseils ont toujours été tenus à huis-clos.

Je ne répéterai pas à ce sujet les observations de l'honorable monsieur Buffa, mais je dirais que sous le régime du despotisme il est arrivé maintes et maintes fois, soit en Piémont, soit en Savoie, que les notables habitants ont été convoqués et que la salle des délibérations a été ainsi ouverte au public. Un tel fait a eu lieu dans les circonstances graves et s'est souvent reproduit quand il s'agissait de délibérer sur des matières importantes qui intéressaient à un haut degré le bien ou le salut général de la commune. Les habitants convoqués ont non-seulement assisté aux délibérations, mais ont même été consultés par le Conseil communal dans les occasions solennelles. On ne peut qu'applaudir à de si louables précédents. Monsieur le ministre s'appuie sur les anciennes coutumes ; mais je crois qu'il ne doit pas faire grand cas des vieilles habitudes établies pour servir les intérêts du despotisme ; à cet égard on me permettra de ne pas aller plus loin ; ceci doit suffire pour faire comprendre ce que vaut la coutume surannée du mystère absolutiste.

Monsieur le ministre nous a parlé longuement des inconvénients et désavantages de la publicité des séances communales. Pour réfuter ses arguments, je ferai remarquer que la publicité, constituant un contrôle, est pour les conseillers communaux un frein très-utile, parce que, malgré la défense de la loi communale, il y a parmi les conseillers d'un bon nombre de communes beaucoup de parents à certains degrés que la loi exclut du mandat ; la loi défend aussi aux conseillers communaux de voter dans les affaires qui les regardent personnellement. La publicité des séances des municipales serait un moyen puissant de faire observer ces salutaires dispositions de la loi si négligées. Le contrôle de l'opinion publique mettrait ordre assurément à une infinité de petites manœuvres, de mesquines coteries, de camaraderies municipales dans lesquelles l'intérêt général est fréquemment sacrifié à l'intérêt privé, aux chétives passions individuelles.

La publicité est aussi un efficace moyen pour former l'esprit public, dont les petites localités manquent souvent. Sans la publicité, quelle éducation constitutionnelle donnerez-vous aux habitants des communes ?

Sans la publicité qui façonne toutes les intelligences à la discussion des affaires, lorsque tels conseillers communaux auront terminé leur temps, on ne saura pas où prendre pour les remplacer, où en choisir d'autres, et l'on préférera toujours les anciens, comme des hommes rompus aux affaires. De cette manière nous retournerons encore aux privilèges ; et un petit nombre d'hommes seulement, qui auront profité de l'éducation constitutionnelle, seront nommés à raison de l'expérience acquise. Les mêmes hommes se succéderont perpétuellement dans les Conseils communaux. N'oublions pas que la publicité est une école où s'élèvent les citoyens qui doivent un jour discuter dans le Parlement les intérêts de la nation. Enfin, il est important pour les mandants de connaître de quelle manière les conseillers communaux remplissent leurs devoirs. De cette connaissance dépendra le vote pour une nouvelle élection des mandataires municipaux.

Relativement à l'objection faite par monsieur le ministre

que la majeure partie des affaires sont de peu de valeur, et n'offrent pas un intérêt assez puissant pour le public, je répondrai que toutes les petites affaires sont soumises aux Conseils de délégation qui tiennent leurs séances secrètes.

Les séances du Parlement sont publiques, et les séances des Conseils communaux doivent l'être également. L'intérêt de la publicité est partout le même : dans les Conseils communaux il s'agit du budget des communes, dans le Parlement il s'agit du budget national. La question du budget est l'affaire essentielle pour la commune, comme pour la Chambre. On peut dire avec vérité que les Conseils communaux sont de petits Etats généraux, des Parlements en miniature. Examinez attentivement le caractère d'un Conseil communal qui fonctionne sérieusement, et vous reconnaîtrez là une représentation nationale localisée; son élément vital est la publicité.

L'indépendance des conseillers et la dignité des séances seront, comme dans notre Assemblée, maintenues et sauvegardées par un piquet de garde nationale.

Du reste, quand cela sera nécessaire, les Conseils communaux pourront toujours se former en Comité secret, et délibérer à huis-clos, ni plus ni moins que les Chambres parlementaires lorsqu'elles jugent que certaines affaires ne peuvent convenablement se traiter en public.

Tout à l'heure mon honorable homonyme baron Jacquemoud nous a lu les articles de la loi belge. Si j'ai bien compris et retenu la citation, il résulte qu'en Belgique la publicité des Conseils est obligatoire pour les questions budgétaires, interdite pour les questions de personnes et facultative pour les autres matières. Les Conseils communaux, étant juges de l'opportunité de la publicité, pourront, chez nous, se conformer à ces antécédents; c'est à eux à apprécier la nature des questions, les convenances, les délicates exigences qui regardent les personnes.

En admettant la publicité en principe général, nos Conseils communaux conserveront la faculté de déclarer le huis-clos pour telle ou telle séance.

En examinant la chose à fond et impartialement on reste convaincu que la publicité des séances des Conseils communaux ne présente aucun inconvénient sérieux.

Par tous ces motifs, et revenant à la question de droit, je conclus que la circulaire ministérielle du 13 mars dernier, qui interdit la publicité des séances des Conseils communaux, est un acte absolument contraire aux principes constitutionnels.

**JACQUEMOUND GIUSEPPE.** Je demande la parole sur l'ordre de la discussion. Les observations que j'ai soumises à la Chambre sur la question de droit constitutionnel me paraissant avoir démontré que le doute soulevé sur l'interprétation de la loi communale faite par le Ministère dans la circulaire du 13 mars ne peut être résolu par forme consultative, mais seulement par un acte législatif, en conséquence, j'ai l'honneur de déposer l'ordre du jour suivant :

« La Chambre, considérant qu'il ne lui appartient d'interpréter les lois que par un acte législatif, passe à l'ordre du jour. »

**BUFFA.** Io non capisco come si voglia togliere alla Camera il diritto di giudicare se il Ministero sia stato nei termini della legge, mettendo fuori questa sua circolare. La vera questione è questa : l'onorevole signor ministro la trasse un poco fuori del terreno dove io l'aveva messa, ed alcuni deputati che parlavano dopo di lui hanno voluto tenergli dietro.

Con piacere adunque colgo quest'occasione per pregare

nuovamente la Camera di voler mantenere la questione nel vero suo terreno in cui io l'aveva collocata da principio, cioè sull'incostituzionalità della circolare del signor ministro. Mi dispiace che il signor dottore Jacquemoud, che da principio aveva richiamato la questione sulla vera via, da cui già era uscita, ne sia sul finire del suo discorso uscito egli medesimo, pigliando ad esaminare l'opportunità di tener pubbliche le sedute dei Consigli municipali.

Prego adunque la Camera di ritenere che la questione che io ho proposto versa unicamente sull'incostituzionalità di questa circolare, e spero che il signor barone Jacquemoud considerando che questa e non altra è la questione, non vorrà negare alla Camera il diritto di dare il proprio voto sopra di ciò.

**PRESIDENTE.** Osservo al signor deputato Buffa che la discussione non può venire assolutamente ristretta nei precisi termini da lui proposti. La questione versa circa la costituzionalità di un atto del Governo; il Ministero crede che a definire la controversia possa giovare il discutere la convenienza della misura censurata e il suo fondamento nella legge. E con ciò non mi sembra punto ch'esso debba dirsi uscito dai termini della vera questione. Gli altri oratori si sono forse un po' allontanati dal vero terreno della questione, ma era difficile di poterli passo passo richiamare sulla giusta via.

L'ordine del giorno che propone il signor barone Jacquemoud non ha sufficiente connessione, a mio credere, colla materia della quale si discute.

**JACQUEMOUND GIUSEPPE.** L'onorevole préopinant croit que ma proposition est inconstitutionnelle parce qu'elle laisse la question dans l'état où l'a posée monsieur le ministre de l'intérieur. Je réponds que la longue discussion qui a eu lieu jusqu'à présent, et les opinions contraires qui se sont manifestées prouvent que cette question d'interprétation offre des doutes très-graves, et je dis que ces doutes ne seraient pas résolus quand bien même l'unanimité de la Chambre conseillerait à monsieur le ministre un système d'interprétation, car il pourrait arriver que le Sénat crût devoir lui conseiller un système diamétralement opposé; alors il y aurait conflit, anarchie dans les pouvoirs; c'est pourquoi je crois que la Chambre doit s'abstenir de prendre une résolution qui n'est pas dans ses attributions, et qu'elle doit recourir à un acte législatif, au moyen de la présentation d'un projet de loi pour résoudre le doute relatif à la publicité des séances des Conseils communaux.

**NOIA.** Ho domandata la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Rattazzi.

**RATTAZZI.** Io intendo parlare precisamente sul punto sollevato dal signor barone Jacquemoud, ossia sull'ordine di discussione da esso proposto. Vi sono certe proposizioni che quando si pronunziano non possono lasciar passare inosservate, ed è forza rompere contro di esse il silenzio.

Nel novero di queste proposizioni vi è precisamente quella che fece il barone Jacquemoud. Egli vuole restringere la facoltà della Camera al semplice esercizio di una parte del potere legislativo; le nega il diritto di dichiarare l'incostituzionalità di un atto del potere esecutivo, ed intende così togliere ad essa qualsiasi sorveglianza sul Ministero. Ora ciò è precisamente contrario ai diritti che lo Statuto concede alla rappresentanza nazionale; e se noi dobbiamo andar guardinghi per non invadere qualsiasi parte del potere esecutivo, dobbiamo essere egualmente fermi e tenaci per mantenere illeso il potere di quest'Assemblea.

Io ritengo per incontestabile che la Camera non solo esercita una parte del potere legislativo, ma ha pure dallo Statuto la facoltà di sorvegliare il potere esecutivo nell'applicazione delle leggi e di dichiarare incostituzionale la di lui deliberazione, quando tale veramente risulti. Questa facoltà è innanzi tutto una conseguenza diretta e necessaria dell'esercizio stesso di quella parte del potere legislativo che le appartiene, poichè sarebbe veramente derisorio questo esercizio, se mentre essa concorre nel fare le leggi, a lei non spettasse in egual modo il sorvegliare l'esecuzione delle medesime, ed ella dovesse in modo assoluto rimanere estranea a siffatta esecuzione, in qualunque guisa dal Ministero si compia. D'altra parte quella facoltà, se non espressamente, quanto meno implicitamente, le viene dallo Statuto conferita. E veramente questo riconosce il diritto di petizione alla Camera; riconosce del pari nella Camera medesima, ed anzi in termini espressi le concede la facoltà di mettere in accusa il Ministero quando lo creda, ossia quando il medesimo violasse la Costituzione.

Ora su che si fonda il diritto di petizione, su qual base poggia la facoltà di accusare i ministri, salvo sull'attributo di sorveglianza sopra il potere esecutivo? Se la Camera non ha il potere di giudicare intorno all'incostituzionalità o non di un atto del Ministero, a qual pro si potrà ricorrere ad essa nel caso di un qualche sopruso dal canto di qualche ministro nell'esecuzione e nell'applicazione delle leggi?

Se la Camera tuttavolta che il Ministero interpreta ed eseguisce la legge più in questa che in quella conformità, deve rimanere estranea ad ogni investigazione, come e in qual modo potrà determinare se il Ministero stesso ha compromessa la sua responsabilità e se meriti o non di essere posto in accusa?

È evidente che questi diritti sono correlativi ed indivisi fra loro; che l'uno non può esercitarsi senza il concorso dell'altro: che quindi allorchè l'uno è espressamente concesso, anche l'altro debbe ritenersi per necessità impartito.

Quando pertanto veggio che nello Statuto è letteralmente sanzionato a pro d'ogni cittadino il diritto di petizione alla Camera; quando veggio che a questa fu pure espressamente commesso di mettere i ministri in istato d'accusa, non posso a meno di concludere che la medesima ha pure la facoltà di dichiarare se l'atto del potere esecutivo sia o non costituzionale. Perciò protesto altamente contro le parole del deputato barone Jacquemoud, dirette a negarle questa facoltà, e voto contro l'ordine della discussione da esso proposto.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Rattazzi che l'ordine del giorno proposto dal deputato barone Jacquemoud non porta nessuna di queste conseguenze, limitandosi a dire che gli è solo con un atto legislativo che la Camera interpreta le leggi.

La parola è al deputato Moia sulla questione pregiudiziale.

**JACQUEMOUND GIUSEPPE.** Comme j'ai déjà parlé deux fois sur cette question, je demande si la Chambre veut me permettre de parler une troisième fois. (Sì! sì!)

Mon honorable collègue, monsieur Rattazzi, a attribué à mes paroles une portée que je ne leur ai point donnée. Je n'ai jamais contesté que la Chambre eût un droit de haute surveillance sur le Ministère et qu'elle pût censurer les actes inconstitutionnels dont il pourrait se rendre coupable; mais la discussion a roulé jusqu'à présent sur une simple question d'interprétation de loi. Un des honorables préopinants a dit qu'il voulait donner un bon conseil à monsieur le ministre et le mettre dans une bonne voie, je soutiens que ce conseil fût-il même excellent, ne trancherait pas la question. Un

doute très sérieux a été soulevé sur une des maximes les plus importantes de la loi communale et je dis que la Chambre ne peut résoudre constitutionnellement ce doute que par un acte législatif.

**MOIA.** Ho chiesto la parola sull'ordine della discussione per dire che bisognerebbe considerarlo come una questione pregiudiziale, in quanto che si vuol declinare la competenza della Camera; e siccome le questioni pregiudiziali hanno la precedenza, si dovrebbe sovra di esso intavolar la discussione.

Del rimanente, se non si considera come questione pregiudiziale, se si vuol prendere nel modo con cui è redatto, si incorre in un grande abbaglio.

Nessuno potrà mai giustamente asserire che qui si tratti di interpretare la legge; qui non si tratta d'interpretazione di legge, ma bensì di giudicare un fatto su cui la Camera ha il diritto e il dovere di dare il suo giudizio. Questo fatto si è la circolare del ministro.

Insomma, a dir breve, ecco il terreno su cui deve esser posta la questione.

Il ministro dell'interno ha interpretata la legge a suo modo; e la Camera crede che esso non ne avesse il diritto. Si debbe dunque stabilire se il Governo abbia bene o male operato nell'interpretare la legge. (Bene!) Gli è su questo fatto, tornerò a dirlo, che la Camera deve essere chiamata ad emettere il suo giudizio. (Bene! a sinistra)

**SAPPA.** Signori, non mi farò a discutere adesso la convenienza o no di ammettere la pubblicità nelle sedute dei Consigli comunali, mentre il deputato stesso che fu autore della interpellanza non ha toccato tal punto della questione.

Ora la questione sta; a mio credere, nel vedere se, a termini della legge esistente, i Consigli comunali abbiano o no il diritto di costituirsi in seduta pubblica.

Il ministro ha certamente il diritto ed il dovere di far eseguire le leggi, e per tale effetto è mestiere che in certo qual modo esso le interpreti. Quindi il ministro avrà o bene o male interpretata la legge; ma sin tanto che la Camera l'abbia interpretata diversamente, non si può fare alcun biasimo al ministro per il modo con cui l'ha interpretata.

Ora dunque, come diceva poc'anzi, si tratta di vedere se i Consigli comunali abbiano la facoltà di tener pubbliche le loro sedute a termini della legge. Perciò credo indispensabile di fare la distinzione che ha premesso l'onorevole signor ministro, che altro sono, cioè, i diritti che competono ai cittadini, altro i diritti che possono competere ai corpi morali, e soprattutto ai corpi amministrativi. Il diritto del cittadino non può essere circoscritto che dal diritto di altro cittadino e dal decreto espresso dalla legge: ma i corpi morali, soprattutto i corpi amministrativi, non hanno altre facoltà che quelle che loro sono concesse dalla legge con cui vengono costituiti; si è dalle leggi che debbono misurare le loro facoltà: ora io dico che queste leggi non ammettono questa facoltà nei Consigli comunali, nè l'ammettevano le leggi anteriori; e però ha detto ottimamente l'onorevole deputato Buffa, il quale non ammetteva nemmeno nel suo senso l'argomento che nella ministeriale circolare si desumeva dalla consuetudine, perchè trovava nel regolamento del 1775 una disposizione abbastanza esplicita contro la pubblicità in questione per non aver bisogno di ricorrere a queste consuetudini, le quali sono di diversa natura; consuetudini, cioè, secondo la legge, oltre la legge e contro la legge. La consuetudine invocata nella circolare ministeriale sarebbe precisamente la consuetudine secondo la legge, perchè la legge fu sempre interpretata in questo modo. Ma sicuramente non è

dalle leggi antiche che dobbiamo misurare le facoltà che possono competere ai Consigli comunali attuali, queste facoltà si debbono desumere dalla legge che attualmente regge quelle amministrazioni. Ora, come fu già osservato da molti oratori che hanno parlato su queste, nella legge dell'ottobre 1848 non vi ha disposizione che possa ammettere questa facoltà nei Consigli comunali; anzi se vi sono ragioni d'induzione, queste sono piuttosto per escludere questa facoltà, poichè, come si è detto, nei casi nei quali si è voluto che gli atti fossero pubblici, la legge lo ha espresso.

La natura poi del Governo dal quale ora siamo retti, non induce per necessaria conseguenza che la pubblicità debba essere ammessa anche nei Consigli comunali, prima per quello che già si è detto, che cioè non in tutti i paesi retti a forma rappresentativa è ammessa la pubblicità delle adunanze dei Consigli comunali, anzi nella pluralità di tali paesi cotesto modo è vietato, e nei paesi dove la pubblicità di tali adunanze è ammessa, ciò vi è permesso per esplicita disposizione di legge.

Il nostro Statuto dichiara questa pubblicità quando si tratta di sedute del Parlamento nazionale, la ammette quando si tratta di corpi giudiziari, accenna anche alle leggi le quali sono indispensabili per regolarne l'uso, perchè la pubblicità è cosa tanto importante che non si può ammettere per sé senza alcune cautele regolamentarie; altrimenti non vi sarebbe pubblicità, ma disordine; dunque, siccome lo Statuto ha parlato della pubblicità delle sedute parlamentari e di quelle dei corpi giudiziari ed ha accennato alle leggi che ne regolano l'uso, e poi parlando dei Consigli comunali ha accennato alle leggi esistenti senza cenno sulla pubblicità, e poichè queste leggi esistenti non fanno cenno di questa facoltà di riunirsi pubblicamente, bisogna argomentare che nello Statuto questa facoltà non si è voluta attribuire ai Consigli comunali.

D'altronde, domando io, come potrebbe questa facoltà competere al Consiglio municipale istesso se la pubblicità fosse di diritto? Se è di diritto, questo diritto necessariamente compete a tutti i cittadini, nè potrebbe dipendere dai Consigli comunali, nè di ammettere, nè di escludere questa pubblicità. La legge tace, perchè non ha voluto ammettere la pubblicità delle riunioni di questi Consigli; se si volesse interpretare diversamente lo Statuto, si dovrebbe dire: le adunanze di tutti i Consigli comunali sono pubbliche, nè i Consigli comunali potrebbero impedire questa pubblicità, perchè nessuna legge dà ai Consigli comunali la facoltà di costituirsi in adunanza segreta, ed i Consigli comunali non avrebbero di diritto la facoltà di fare una legge o regolamento che limitasse un diritto che, secondo lo spirito dello Statuto, competerebbe ad ogni cittadino. A mio giudizio pare evidente che l'intenzione della legge era che le sedute dei Consigli municipali non potessero ammettere pubblicità; ma, ammesso che vi fosse dubbio, il Governo ha creduto di dover applicare la legge nel senso che non si ammettesse cotesta pubblicità; ha dato le direzioni che gli competeva di dare perchè la legge si eseguisse nel senso che parevagli il più consentaneo allo spirito della legge stessa, e ciò perchè essendo egli incaricato dell'esecuzione delle leggi, ed avendo diritto di regolare quest'esecuzione, anzi dovere, non poteva a meno che dare direzioni consentanee al suo modo di vedere: tutto ciò è perfettamente costituzionale. Se la Camera ha un'opinione diversa, non vi è altro modo di definire la questione che fare una legge che ammetta la pubblicità; ma intanto con un ordine del giorno non potrebbe far scomparire questo dubbio, nè far censura al Ministero, perchè abbia fatto eseguire la

legge nel senso che gli parve il più consentaneo al suo spirito: la Camera potrebbe dar biasimo al Ministero se avesse applicato la legge in senso manifestamente contrario al suo spirito; ma nel dubbio non si può far censura al Ministero su questa parte della circolare.

Voci. A domani!

**MANTELLI.** Signori, quando ho sentito le ragioni che il ministro ha risposto agli argomenti addotti dall'interpellante deputato Buffa, mi son fatta tra me e me un'idea che il ministro non dubitasse una volta che realmente le sedute dei municipii potessero essere pubbliche; ma che egli dubitando che queste sedute potessero condurre ad inconvenienti, abbia cercato di dubitare in diritto se realmente i comuni potessero prevalersi di tale facoltà. Questo dico per dimostrare che il Ministero colla sua circolare esegui piuttosto un atto di buona fede, tendente a far sì che nel suo modo di vedere potessero le cose pubbliche incamminarsi il meglio che egli crede, anzichè un atto ostile e al diritto costituzionale e alla facoltà che possa competere ai comuni.

Pertanto è mio scopo principale di dimostrare che non esistono, non si possono, nè si debbono produrre gli inconvenienti, che fecero in lui tale sensazione da indurlo a dubitare del diritto che compete ai comuni di tener le sedute pubbliche. Ma prima di tutto parmi che si debba sciogliere l'argomento, che io credo cardinale e fondamentale nel sistema del Ministero, che cioè, egli abbia diritto di interpretare la legge sempre quando egli crede che si debba mandare ad esecuzione. Egli disse: siccome a me spetta di far sì che la legge sui comuni abbia esecuzione, spetta pure a me di darvi quella interpretazione indispensabile perchè questa esecuzione abbia luogo. Io credo che in ciò vi sia una vera petizione di principio, in quanto che il Ministero crede di dover dare esecuzione alla legge dei comuni, mentre al Ministero spetta di curare che le leggi siano eseguite da quei corpi, da quegli individui, da quelle classi a cui la legge si riferisce; ma l'esecuzione a chi spetta? Spetta a quei corpi morali, a quegli individui, a quelle classi per cui quelle leggi si sono formate; se il Ministero vi debbe avere ingerenza lo esprime la legge stessa, e in questo caso, in questa parte il Ministero avrà la sua porzione di esecuzione, la sua porzione di interpretazione; ma per ciò che spetta all'interpretazione della legge, quella interpretazione, cioè, che non si rende obbligatoria per tutti, ma solamente per alcune classi che debbono darvi esecuzione, spetta a quei corpi morali a cui la legge si riferisce. Ora la legge dei comuni non racchiude sostanzialmente che le disposizioni relative alla vita, all'azione dei comuni; chi deve interpretare la legge dei comuni? Sono i comuni stessi nell'atto della loro esecuzione.

Al Ministero spetta di curare che i comuni sussistano, e perciò che i comuni agiscano; ma chi deve interpretare la forma, il modo della propria azione onde conformarla al disposto della legge? Sono i comuni stessi. Ma perchè i comuni già hanno interpretata questa legge non in modo obbligatorio per tutti, ma ciascuno nel suo modo di vedere, tenendo o no pubbliche le sedute, io credo che il Ministero debba rimaner estraneo ad ogni interpretazione assoluta e generale, e se egli, come ebbe a confessare alla Camera, ritiene che la cosa sia dubbia, egli non deve interpretarla, ma farla interpretare in modo obbligatorio per tutti.

Vi ha lo Statuto che prescrive il modo, nè può egli derogare a questa disposizione dello Statuto.

Ho detto poi che gli inconvenienti ai quali si appoggia specialmente il Ministero non esistono; e diffatti io non ho inteso che il Ministero ci abbia esposto qualche cosa da dove

se ne possa inferire che realmente siano succeduti inconvenienti.

Egli ascese ai tempi del 1790 e 1795, ed io credo benissimo, che siccome a quei tempi in tutte le assemblee non solo municipali ma anche legislative vi furono degli inconvenienti gravissimi, ve ne saranno anche stati in quelle assemblee in cui si trattavano gli oggetti speciali, in quelle assemblee in cui si trovavano gli oggetti che interessavano quasi individualmente coloro che siedeavano nelle assemblee stesse; ma nei tempi attuali perchè lasciarsi invadere dai timori? Io vedo una popolazione presso di noi tranquilla, la quale sa rispettare le leggi, e le rispetta specialmente nel luogo delle pubbliche adunanze stabilite dalla legge, e se il ministro non ci ha portato esempi di inconvenienti, io credo invece che se ne possano portare molti per dimostrare come lodevolmente siano passate le sedute pubbliche con profitto e soddisfazione del pubblico, il quale vede discutersi i proprii interessi da coloro a cui ebbe a dare il mandato, onde farne giudizio se nuovamente glielo debba dare; e fra gli altri esempi citerò quello che più mi appartiene, cioè, quello del municipio di Alessandria; in Alessandria si tennero 26 sedute pubbliche, nè mai una volta si ebbe a lamentare qualsiasi inconveniente, che anzi neppure una volta il presidente fu costretto di chiamare all'ordine il pubblico, il quale interveniva in numero straordinario, sicchè le tribune erano sempre traboccanti. Il Ministero ci ha detto che non tutte le comuni sono atte a tener pubbliche sedute, ma se non fosse il Ministero che ha parlato, io crederci di veder in ciò un principio di comunismo; non è l'eguaglianza di fatto che noi vogliamo, è l'eguaglianza di diritto: chi è zoppo non balli, ma chi ha le gambe buone cammini; se un comune non è atto alle sedute pubbliche, non si tratta di obbligarlo, si tratta qui di una facoltà che la legge ha concesso. Io non pretenderò che questi Consigli si tengano in piazza o sotto un olmo: io certo vorrei che queste si facessero colla massima dignità, e vorrei pure vedere che la mano del ministro dirigesse in modo lodevole quei comuni i quali intendono di tenere le sedute pubbliche, ma non intendo di privare quelli, i quali hanno tutto ciò che è necessario per poterle dignitosamente tenere.

Quindi si sorvegli se vi sia sufficiente capacità nelle persone che compongono il Consiglio, se vi sia guardia nazionale capace a conservar l'ordine, insomma se ci sia tutto ciò che è indispensabile perchè le sedute pubbliche abbiano a procedere in modo regolare, in modo che possano essere proficue a coloro che fanno parte del Consiglio, e specialmente al popolo che ha bisogno d'istruzione, che ha bisogno di conoscere come si amministri il fatto suo. Io pertanto non ravviso alcun

inconveniente nel tenere le sedute pubbliche, e credo che con questo debba cadere tutto il fondamento dei dubbi del Ministero, perchè quanto al dubbio già mi pare di aver dimostrato che il medesimo non può sussistere, ed in ogni caso non avere facoltà il ministro di potere nel dubbio interpretare le leggi in modo obbligatorio per tutti, ma unicamente in modo obbligatorio per se stesso, allorquando spetta a lui di eseguire: ma qui ripeto, non spetta al Ministero di eseguire, spetta ai comuni. E consideri infine il signor ministro che coll'impugnata interpretazione egli non priva di un diritto soltanto i Consigli comunali, ma priva il popolo del diritto di assistere alle sedute di questi pervedere come il fatto suo si amministri. (*Bravo!*)

*Molte voci.* A domani! a domani!

*Una voce.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** Intende la Camera di chiudere la discussione? (*No! no!*)

Domanderò se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

**BUFFA.** Le ragioni addotte dal signor ministro non ebbero ancora risposta. Il deputato Rattazzi aveva domandata la parola per rispondere appunto alle medesime. Io non ho presentato neanche le conclusioni dell'interpellanza da me promossa: spero che non si vorrà in tal guisa per prepotenza di voti strozzare la discussione.

**RATTAZZI.** Aggiungo di più che il signor ministro non ha risposto ad una delle interpellanze che gli furono fatte dal signor Buffa: e parmi che non si possa chiudere la discussione sopra questa interpellanza, se almeno non vennero tutte esaurite con una qualche risposta.

**PRESIDENTE.** La chiusura fu appoggiata, laonde io debbo porla ai voti.

(La Camera non approva.)

Questa discussione sarà dunque rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Continuazione della discussione sull'interpellanza del deputato Buffa al ministro dell'interno;

2° Discussione della legge per aumento del personale in alcuni tribunali di prima cognizione;

3° Discussione del progetto di legge per abilitazione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici.